


Statuti di Riva del 1274

CURA
MUNE
RIVA
EL VII^o
NARIO



IN CHRISTI NOMINE, SALVIS OMNIBUS,
HONORE ET MANDATIS DOMINI NOSTRI (HENRICI)
DEI GRATIA VENERABILIS EPISCOPI TRIDENTI

HEC SUNT STATUTA ET POSTE FACTE COMUNIS TERE RIPE

§ 1. *Prius jurabit ad sancta Dei evangelia potestas tere Ripe salvare custodire ac manutenerere omnes personas et homines de Ripa et ejus plebatu in eorum bonis et personis toto tempore sui regiminis; et quod custodiet et salvabit teram Ripe ad honorem et servitium domini episcopi, et episcopatus Tridenti, et quod faciet rationem et jura bona fide sine fraude secundum leges et consuetudines ac bonos mores veteres tere Ripe et episcopatus, omni remoto odio, amore, timore, amicitia, inimicitia, precio et precibus cum consilio ei potestati per comune dato.*

NEL NOME DI CRISTO,
SALVA L'ONORANZA E SALVI TUTTI GLI ORDINI
DEL NOSTRO SIGNORE (ENRICO),
VENERABILE VESCOVO DI TRENTO,
PER GRAZIA DI DIO

QUESTI SONO GLI STATUTI E LE DETERMINAZIONI POSTE DALLA
COMUNITÀ DELLA TERRA DI RIVA

§ 1. In primo luogo il podestà del territorio di Riva giurerà sui santi vangeli di Dio di conservare, custodire e salvaguardare tutti gli abitanti e gli uomini di Riva e del suo distretto, nei loro beni e nelle persone per tutta la durata del suo incarico; e (giurerà) di proteggere e difendere il territorio di Riva in onore e a servizio del signor vescovo e del vescovado di Trento, e di amministrare e fare giustizia in buona fede e senza frode, secondo le leggi e le consuetudini e gli antichi buoni costumi della terra di Riva e del vescovado, lasciando da parte ogni sentimento di odio, di simpatia, di timore, di amicizia, di inimicizia, non accettando denaro, non ascoltando preghiere, ma con l'aiuto del Consiglio, a lui dato dalla comunità.

§ 2. *Item teneatur potestas Ripe banere ac exigere cum auxilio et iuvamine consilii et comunis omnes condemnationes, banna, dacias data et datas, impositas sive factas sub ejus regimine a quolibet condemnato, et eo qui teneatur de predictis, si de suis bonis ad satisfaciendum invenirentur, et si pro eo domino potestate remanserit, quod in salario domini potestatis totum hoc quod accideret parti comunis de eis non exactis debeat racionari insolutum.*

§ 3. *Item teneatur potestas banere et exigere omnes condemnationes et banna atque dacias que a regimine potestatis Ripe nuper elapso remansissent ad luendum secundum formam et modum illorum et illarum sui regiminis sicut superius dictum est.*

§ 4. *Item teneatur potestas vel ejus vicarius de predictis omnibus reddere rationem comuni, ut videbitur illis bonis hominibus Ripe per consilium Ripe electis super hoc.*

§ 5. *Item si quis percusserit aliquem fraudulenter cum lancea, lanzono, faucono, spata, sexione, misericordia vel cum aliis malis armis ferri, et sanguis inde exiverit, viginti quinque libre Veronenses ei auferantur, et si sanguis non exiverit C solidi ver. ei auferantur; et si percussus perierit vulnere, dictus malefactor infrascriptam postam vulneris pecuniariam comuni Ripe emendet; et dominus Episcopus ad ejus voluntatem eum puniat civiliter et corporaliter, prout sibi videbitur, exceptis familiis insimul habitantibus, qui tantum de posta pecuniaria comunis Ripe non*

§ 2. Parimenti, sia tenuto il podestà di Riva a promulgare e a far rispettare, con l'appoggio e l'aiuto del consiglio e del comune, tutte le condanne, i bandi, i dazi, dati, imposti o stabiliti, durante il suo incarico nei confronti di qualsiasi persona che sia stata condannata e che sia tenuta alle predette (imposizioni), se siano trovati in grado di soddisfare con i loro beni; e se a causa del signor podestà ciò rimarrà insoluto, (si stabilisce) che nel salario del signor podestà debba esser calcolato tutto quanto - non riscosso - spettasse alla parte del comune.

§ 3. Parimenti, il podestà sia tenuto a promulgare e a far eseguire tutte le condanne, i bandi e i dazi che fossero rimasti (insoluti) dal governo del podestà di Riva da poco decaduto, per farli pagare secondo la forma e il modo di quelli e di quelle del suo governo, come più sopra si è detto.

§ 4. Parimenti, sia tenuto il podestà o il suo vicario a render conto al comune di tutte le predette cose, quando sembrerà opportuno a quei - boni homines - di Riva, eletti per questo dal consiglio di Riva.

§ 5. Parimenti, se uno avrà colpito fraudolentemente un altro con una lancia, un lancione, un forcione, una spada, una roncola, un pugnale o con altre pericolose armi di ferro, e ne uscirà il sangue, gli siano tolte venticinque lire veronesi; e se non sarà uscito il sangue, gli siano tolti cento soldi veronesi; e se colui che è stato percosso, morirà per la ferita, detto malfattore paghi al comune di Riva la citata pena pecuniaria relativa alla ferita; e il signor Vescovo, a sua discrezione, lo punisca con pena civile e corporale, come gli sembrerà opportuno, esclusi i famigli che abitano insieme (con il pa-

teneantur, et exceptis minoribus XIV annis tantum, de quibus sit de arbitrio consilii Ripe de suprascripta posta pecuniaria comunis, et exceptis arvaldis . . .

§ 6. *Item si quis aliquem fraudulentè percusserit cum bastono, zacono vel aliquo ligno, et sanguis inde exiverit, X libre Veronenses ei auferantur, et si sanguis non exiverit C solidi ver. ei auferantur; exceptis predictis familie insimul habitantibus qui non teneantur, et exceptis minoribus XIII annis de quibus sit ad arbitrium consilii Ripe; salvo eo si percussus perierit de percussione, quod malefactor emendet comuni dictam postam pecuniariam, exceptis dictis de familia et minoribus XIII annis qui non teneantur de pecuniaria posta tantum, nisi sicut superius dictum est; sed dominus Episcopus de obito puniat eum civiliter vel corporaliter ad ejus voluntatem, prout jus ita fore videbitur; et exceptis arvaldis, ganeis et forensibus et aliis inhonestis personis, de quibus sit ad arbitrium consilii Ripe de suprascripta posta.*

§ 7. *Item si quis percusserit aliquem in capite vel alias a gula superius cum lapide, et sanguis inde exiverit, X libre ver. ei auferantur, et si alias a gula inferius percusserit et sanguis exiverit cum lapide, centum solidi ver. ei auferantur; ac si cum lapide aliquem percusserit in persona fraudulentè et sanguis non exiverit, III libre ver. ei auferantur; et si projecerit lapidem irato animo contra aliquem et non percusserit eum XX sol. ver. ei auferantur; exceptis dictis de familia insimul habitantibus, et exceptis minoribus XIII annis qui de predictis non teneantur, nisi ut dictum est superius; salvo hoc si percussus perierit de ea percussione, quod dom. Episcopus de obito malefactorem debeat punire*

drone), i quali soltanto non sono tenuti alla pena pecuniaria del comune di Riva, ed esclusi solo i minori di quattordici anni, per i quali (ci si rimetta) alla deliberazione del consiglio di Riva circa la soprascritta pena pecuniaria del comune, ed esclusi gli arvaldi . . .

§ 6. Parimenti, se uno avrà colpito fraudolentemente un altro con un bastone, uno «zacone» o un legno, e ne uscirà il sangue, gli siano tolte dieci lire ver.; e se non sarà uscito il sangue, gli siano tolti cento soldi ver.; eccettuati i predetti servi di famiglia che abitano insieme (con il padrone) i quali non sono tenuti (a pagare), ed esclusi i minori di quattordici anni per i quali si ricorra alla decisione del consiglio di Riva; salvo che la persona colpita sia morta per le percosse, che allora il malfattore pagherà al comune detta somma, eccettuati i suddetti famigli e i minori di quattordici anni, i quali soltanto non sono tenuti alla pena pecuniaria, se non come più sopra si è detto; ma il signor Vescovo, per la morte, lo colpisca con pene civili e corporali, a sua discrezione, come gli sembrerà che sia giusto; ed esclusi gli arvaldi, i lenoni, i forestieri e gli altri uomini «indegni», per i quali ci sia la deliberazione del consiglio di Riva, circa la suddetta multa.

§ 7. Parimenti, se qualcuno avrà colpito, con una pietra, un altro alla testa o in altra parte dalla gola in su, e ne sarà uscito il sangue, gli siano tolte dieci lire ver.; e se lo avrà colpito con una pietra in altra parte, dalla gola in giù, e sarà uscito il sangue, gli siano tolti cento soldi ver.; e se uno con una pietra avrà colpito un altro nella persona fraudolentemente e non sarà uscito il sangue, gli siano tolte tre lire ver.; e se uno pieno d'ira avrà lanciato una pietra contro un altro e non lo avrà colpito, gli siano tolti venti soldi ver.; eccettuati i detti famigli viventi insieme (al padrone) ed esclusi i minori di quattordici anni, che non sono tenuti a quanto sopra, se non come si è già detto; salvo che il colpito sia morto per

ad ejus voluntatem; ipso malefactore emendando comuni Ripe infrascriptam postam pecuniariam, exceptis familiis et minoribus XIII annis qui de pecuniaria posta non teneantur, secundum ut legitur supra. Exceptis arvaldis, ganeis, forensibus seu aliis inhonestis personis, de quibus sit ad arbitrium consilii Ripe de suprascripta posta.

§ 8. *Item si quis dederit allappam vel aliquo modo per visum alicui percusserit manu aperta vel clausa, aut per os vel per faciem a gula superius, XX lib. ver. ei auferantur, et si alias a gula superius irato animo percusserit, C sol. ver. ei auferantur si cum manu; et si a gula inferius cum manu tantum aperta vel clausa, et sanguis non exiverit, XL sol. ver. ei auferantur; et si cum pede aliquem percusserit et sanguis non exiverit irato animo, centum sol. ver. ei auferantur, exceptis dictis de familia insimul habitantibus, qui de aliquo predictorum (capitulorum) non teneantur; et exceptis minoribus XIII annis de quibus capitulum sit ad voluntatem consilii vel majoris partis, exceptis arvaldis, ganeis et forensibus seu aliis inhonestis personis de quibus sit ad arbitrium consilii Ripe de suprascripta posta.*

§ 9. *Item si quis ceperit aliquem per capillos animo irato III libre ver. ei auferantur, exceptis dictis personis de familia insimul habitantibus qui non teneantur, et exceptis minoribus XIII annis quod sit ad arbitrium consilii ut dictum est, et exceptis arvaldis et ganeis et forensibus et aliis inhonestis personis (de quibus sit ad arbitrium) consilii Ripe de suprascripta posta.*

quella percossa, che allora, per la morte, il signor Vescovo dovrà punire il malfattore, a sua discrezione; e il colpevole debba pagare al comune di Riva la infrascritta pena pecuniaria, eccettuati i famigli e i minori di quattordici anni, che non sono tenuti all'ammenda, secondo quanto si legge sopra. Fatta eccezione per gli arvaldi, i lenoni, le persone di fuori e gli altri uomini indegni, per i quali ci sia la deliberazione del consiglio di Riva, circa detta multa.

§ 8. Parimenti, se uno avrà dato un ceffone ad un altro o se in qualche modo lo avrà colpito con la mano aperta o col pugno chiuso, agli occhi o sulla bocca o in faccia, dalla gola in su, gli siano tolte venti lire ver., e se adirato avrà colpito con la mano sopra la gola, gli siano tolti cento soldi ver.; e se dalla gola in giù, soltanto con la mano aperta o chiusa, e non sarà uscito il sangue, gli siano tolti quaranta soldi ver.; e se, pieno d'ira, avrà colpito un altro con un calcio e non sarà uscito il sangue, gli siano tolti cento soldi ver., esclusi i detti servi viventi in famiglia, che non sono tenuti ad alcuno dei citati capitoli; ed esclusi i minori di quattordici anni per i quali la decisione sia rimessa alla volontà del consiglio o della maggioranza, eccettuati gli arvaldi, i lenoni e i forestieri o gli altri uomini indegni, per i quali ci sia la deliberazione del consiglio di Riva, riguardo alla pena soprascritta.

§ 9. Parimenti, se qualcuno avrà preso un altro per i capelli, con ira, gli siano tolte tre lire ver., escluse dette persone che vivono nella famiglia del padrone le quali non sono tenute (a pagare) ed esclusi i minori di quattordici anni - la qual cosa spetti alla decisione del consiglio - come si è detto, ed eccettuati gli arvaldi e i lenoni e i forestieri e gli altri uomini «indegni» (per i quali ci si rimetta alla deliberazione) del consiglio di Riva, circa la somma pecuniaria soprascritta.

§ 10. *Item si quis appellaverit aliquem latronem irato animo vel proditorem seu perjurium, scagozium vel omicidam vel falsatorem coram dom. potestate vel ejus vicario, et hoc fuerit manifestum, X lib. ver. ei auferantur pro quolibet capitulo predictorum qualibet vice; et si extra presenciam potestatis et vicarii alias appellaverit aliquem irato animo de aliquo predictorum capitulorum, et hoc fuerit manifestum centum sol. de Verona ei auferantur qualibet vice pro quolibet capitulo predictorum appellato, exceptis predictis forensibus et inhonestis personis.*

§ 11. *Item si quis dixerit alicui irato animo coram dom. potestate vel ejus vicario: tu mentiris, et hoc fuerit manifestum, XX sol. ver. ei auferantur qualibet vice; et si alias extra presenciam potestatis et vicarii alicui hoc dixerit, X sol. ver. qualibet vice ei auferantur; excepto eo si dixerit in sua defensione contra aliquem vocantem eum sive ei dicentem latronem vel proditorem aut scagozium vel falsatorem sive perjurium vel homicidam, quod non teneatur.*

§ 12. *Item si quis appellaverit aliquam mulierem ganeam vel meretricem irato animo coram potestate vel ejus vicario, et hoc fuerit manifestum, X lib. ver. qualibet vice auferantur ei pro quolibet predictorum capitulorum; et si alias extra presentiam potestatis et ejus vicarii aliquid de predictis dixerit alicui mulieri, centum sol. ver. ei auferantur qualibet vice pro quolibet capitulo; exceptis muliere sive mulieribus publicis meretricibus sive ganeis non habentibus viros tantum, de quibus non teneatur.*

§ 13. *Item si quis furatus fuerit ultra XX sol. ver. potestas vel ejus vicarius teneatur inquirere veritatem secundum ut sibi dom. potestati vel vicario apparuerit, et si furtum factum fuerit manifestum, et debuerit puniri corporaliter,*

§ 10. Parimenti, se uno, adirato, avrà chiamato un altro ladro di strada, traditore o spergiuro, «scagozio» od omicida o falsario in presenza del signor podestà o del suo vicario, se la cosa sarà stata inequivocabile, gli siano tolte dieci lire ver., per ognuno dei predetti titoli, ogni volta; e se altrove, senza la presenza del podestà o del vicario, uno con animo irato avrà chiamato un altro con uno degli epiteti precedenti e il fatto sarà stato chiaro, gli siano tolti cento soldi di Verona, ogni volta per ciascuno dei titoli dati fra quelli riferiti sopra, eccezion fatta per le suddette persone estranee ed indegne.

§ 11. Parimenti, se uno, in presenza del signor podestà o del suo vicario, con animo irato, avrà detto ad un altro: «Tu menti», e il fatto sarà conosciuto, gli siano tolti venti soldi ver. per ogni volta; e se avrà detto ciò a qualcuno in altro luogo, non alla presenza del podestà e del suo vicario, gli siano tolti dieci soldi ver. per ogni volta; a meno che lo abbia detto in sua difesa contro un altro che lo chiamasse o gli dicesse ladro di strada o traditore o «scagozio» o falsario o spergiuro od omicida, nel qual caso non sia tenuto (a pagare).

§ 12. Parimenti, se uno, pieno d'ira, avrà chiamato una donna mezzana o meretrice, davanti al podestà o al suo vicario, e ciò sarà conosciuto, gli siano tolte dieci lire ver., ogni volta, per ciascuno degli epiteti riferiti sopra; e se altrove, non alla presenza del podestà e del suo vicario, avrà detto ad una donna qualcuno dei titoli sopraindicati, gli siano tolti cento soldi ver., ogni volta, per ciascun epiteto; eccezion fatta soltanto per una donna o per donne pubbliche meretrici o ruffiane, senza marito, per le quali non è tenuto (a pagare).

§ 13. Parimenti, se uno avrà rubato più di venti soldi ver., il podestà o il suo vicario sia tenuto a ricercar la verità nel modo in cui allo stesso signor podestà o al vicario sarà sembrato opportuno, e se il furto fatto sarà risultato inequivoca-

§ 17. *De maleficiis vero non manifestis potestas vel ejus vicarius teneatur inquirere veritatem ex suo officio per testes vel per pugnam vel alias justas rationes palam ostensas.*

§ 18. *Item quod aliqua licentia puniendi vel condempnandi non detur potestati nec ejus vicario per consiliatores de capitulis non declaratis, et si daretur ei, quod condempnatio non teneat nec valeat; et quod potestas vel ejus vicarius non habeat arbitrium puniendi nec condemnandi de capitulis non declaratis in posta, nisi cum consilio consiliatorum vel majoris partis.*

§ 19. *Item quod consiliatores seu consilium non habeant vim dandi alicui potestati arbitrium aliquod vel suo vicario de aliquo facto.*

§ 20. *Item quod aliqua accusatio facta non credatur nisi officialibus electis manifestis vel inquisitis de omnibus factis ex officio potestatis vel ejus vicarii, ut dictum est superius, et hoc tantum de maleficiis; et illud idem sit de regula.*

§ 21. *Item si quis vetaverit aliquam tenutam datam per potestatem vel ejus vicarium, XL sol. ver. auferantur.*

§ 22. *Item quod omnia hostia et balcones qui sunt in muro et super muro comunis circa burgum debeant claudi et murari et stare clausa et murata, et nemo debeat ea nec aliquid eorum aperire nec desmurare sub pena centum sol. den. ver.; qui ei contra predicta facienti vel non amendanti auferantur qualibet vice et quolibet predictorum capitulo-*

§ 17. Inoltre sui delitti non provati, il podestà o il suo vicario siano tenuti a ricercare la verità, secondo il loro dovere, attraverso testimoni o con confronto diretto o con altri giusti mezzi chiaramente presentatisi.

§ 18. Parimenti, che da parte dei consiglieri non sia data al podestà o al suo vicario alcuna autorità di punire o condannare su capitoli non precisati; e nel caso che gli fosse data, che la condanna non vincoli e non valga; e che il podestà o il suo vicario non abbiano l'arbitrio di punire e condannare in base a capitoli non chiaramente espressi, se non con la deliberazione del consiglio o della maggioranza.

§ 19. Parimenti, che i consiglieri o il consiglio non abbiano facoltà di concedere qualche arbitrio a un podestà o al suo vicario, in qualche caso.

§ 20. Parimenti, che nessuna accusa sia creduta, se non fatta da pubblici ufficiali scelti o in base all'indagine su tutti gli elementi, per ordine del podestà o del suo vicario, come s'è detto sopra, e ciò soltanto per i delitti; e tutto questo sia secondo la regola.

§ 21. Parimenti, se qualcuno avrà impedito il sequestro di un bene, autorizzato dal podestà o dal suo vicario, gli siano tolti quaranta soldi ver.

§ 22. Parimenti (si stabilisce), che tutte le porte e i balconi che sono nelle mura e sopra le mura del comune, attorno al borgo, debbano esser chiusi e murati e rimanere chiusi e murati, e che nessuno debba aprire o smurare questi o una parte di questi, sotto pena di cento soldi di moneta veronese; e detti soldi siano tolti a chi contravverrà a tali norme e non

rum. Et potestas teneatur et tenetur hec facere per sacramentum pro cuiusvis parte fuerit (?).

§ 23. *Item si tenuta aliqua alicui daretur per potestatem vel ejus vicarium, quod transacto termino X dierum detur ei creditori primo de mobilibus maxericiis, lectulo et pannis supellectilibus et cupis domus et si alia bona mobilia invenirentur vel immobilia que possint judicare vel extimare ydonea ad debitum terminum satisfaciendum; sin autem, quod de ydoneis bonis debitoris, ut dictum est, non invenirentur, detur ei creditori pro dicta tenuta satisfacienda de predictis bonis lectulo vel pannis vel cupis domus que invenirentur, prout potestati vel ejus vicario videbitur.*

§ 24. *Item quisque habens turim seu domum a bataya in burgo Ripe teneatur eam apperire et designare et permittere sive dare in virtute potestatis Ripe vel ejus vicarii et illorum bonorum hominum de Ripa, qui fuerint cum eo pro comuni Ripe, totiens quotiens petita fuerit per eum dominum potestatem vel ejus vicarium cum eis bonis hominibus de Ripa; sin autem, auferantur ei nolenti eam apperire et dare ac permittere ut dictum est, L libre ver. cum ei fuerit petita et evitaret; et propterea ei evitanti petita, ut dictum est, pulsabitur tintinabulum consilii, centum lib. de Verona ei auferantur pro qualibet vice in Ripa et in plebatu.*

§ 25. *Item si quis, habens turim vel domum ultra octo puncta altam a bataya, haberetur suspectus per potestatem vicarium vel consilium, quod pro comune turis vel domus*

rimedierà, per ogni volta e per ciascuno dei predetti articoli. E il podestà sia tenuto ed è tenuto a fare ciò, con giuramento, di qualsiasi parte si tratti.

§ 23. Parimenti, se fosse fatto un sequestro nei confronti di qualcuno per mezzo del podestà o del suo vicario, (si stabilisce) che, trascorso il termine di dieci giorni, prima delle masserizie, del letto, dei panni, delle botti di casa, siano dati al creditore gli altri beni mobili od immobili che venissero trovati e che potessero esser giudicati e stimati adatti ad estinguere il debito fissato; diversamente, se non si fossero trovati beni del debitore adeguati, come s'è detto, a soddisfare tale impegno, sia dato al creditore quanto fosse trovato fra i predetti beni, il letto o i panni o le botti di casa, come sembrerà opportuno al podestà o al suo vicario.

§ 24. Parimenti, chi ha una torre o una casa fortificata nel borgo di Riva sia tenuto ad aprirla, a notificarla, a consegnarla ossia a metterla a disposizione del podestà di Riva o del suo vicario o dei «boni homines» di Riva, che siano con lui in rappresentanza della comunità, tante volte quante sia stata richiesta dal signor podestà o dal suo vicario insieme con i «boni homines» di Riva; in caso contrario, a colui che non vuole aprirla, darla e consegnarla, siano tolte, come si è detto, cinquanta lire ver., quando la torre o la casa fortificata sia stata a lui richiesta ed egli lo abbia impedito; e per questo per la sua opposizione alla richiesta suonerà la campanella del consiglio, come s'è detto, e a lui siano tolte cento lire ver., per ogni volta, in Riva e nel distretto.

§ 25. Parimenti, se uno, avendo una torre o una casa fortificata, alta più di otto punte, venisse sospettato dal podestà, dal vicario o dal consiglio, (si stabilisce) che la torre o la

ejus custodiat, aut ille cujus est reducat inferius eam ad octo puncta.

§ 26. *Item quisquam habens domum vel curtem in burgo Ripe, stando et habitando cum familia et masaria ad ignem in Ripa, debeat solvere dacias, et facere waytas et scarawaytas et alia exercitia quemadmodum alii burgenses habitantes Ripe, excepta canonica sive domo et curte ecclesie Sancte Marie de Ripa tantum, que de predictis non teneantur; et hoc sit ad arbitrium consilii, ut dictum est supra.*

§ 27. *Item si quis non fecerit vel fieri pro eo non fecerit waytam et scarawaytam, cum fuerit ei impositum aut preceptum per potestatem vel vicarium aut ejus nuncium, V sol. ver. qualibet vice ei auferantur.*

§ 28. *Item si quis in tera Ripe habitans exiverit Ripam iturus statum vel habitatum alias extra Ripam et ejus plebatum sine verbo potestatis vel ejus vicarii et consilii vel majoris partis de Ripa consilii, nunquam esse possit habitator tere Ripe nec in ea tera Ripe habitet, nisi prius dederit et solverit comuni XXV lib. quas potestas vel ejus vicarius sive rectores Ripe, qui tunc temporis fuerint, pro comuni teneantur eas exigere et accipere (1).*

(1) Il cap. 28° nel testo pergameneo, risulta cancellato da più freghe e presenta imperfezioni sintattiche: es. *exiverit Ripam . . .*

casa di costui sia presa in custodia per il comune, oppure che il proprietario della stessa ne riduca l'altezza al di sotto di otto punte.

§ 26. Parimenti (si stabilisce), che ciascuno che abbia una casa o una corte nel borgo di Riva, stando ed abitando con la famiglia e i beni, in Riva, in un unico focolare, debba pagare i dazi e fare i turni di guardia e la ronda e le altre esercitazioni come gli altri borghigiani che abitano a Riva, eccetto soltanto la canonica ossia la casa e la corte della chiesa di Santa Maria di Riva, che non sono tenute alle suddette norme; e questo spetti alla deliberazione del consiglio, come s'è detto sopra.

§ 27. Parimenti, se qualcuno non avrà fatto il turno di guardia e la ronda, o non avrà procurato che un altro li facesse per lui, quando ciò gli sia stato ordinato ed imposto dal podestà, o dal vicario, o dal suo messo, gli siano tolti cinque soldi ver. per ogni volta.

§ 28. Parimenti, se uno, che abita nel territorio di Riva, sarà uscito da Riva per andare a stare o ad abitare altrove, fuori di Riva e del suo distretto, senza l'autorizzazione del podestà o del suo vicario, e del consiglio o della maggioranza del consiglio di Riva, costui non possa mai più essere abitante del territorio di Riva, se prima non avrà dato e pagato al comune venticinque lire; e il podestà o il suo vicario o i «reggitori» che ci saranno in quel tempo, siano tenuti ad esigerle e a riceverle per il comune.

§ 29. *Item si quis adtulerit dedecus Deo vel domine Sancte Marie, XX sol. ver. ei auferantur, et quilibet consiliator teneatur ipsum accusare.*

§ 30. *Item si quis appellatus fuerit per nuncium potestatis quod juret . . . semel et bis, et non juraverit, V sol. ver. ei auferantur, nec non cum fuerit appellatus jurare et evitarit, donec jurabit (2).*

§ 31. *Item quod in consilio qui electus fuerit (3) ad eligendum aliquos in officio, non debeat se eligere nec alium qui cum eo fuerit nec ejus patrem neque ejus filium neque suum fratrem neque cognatum alicuius illorum qui fuerint ad eligendum; et si hoc fecerit, dicta electio in eo vel eis predictis exceptatis non valeat.*

§ 32. *Item (quod) si quis inveniretur in nocte portans vel habens uvas tam de suis quam de alienis, sive ipsas furans, XX sol. ver. comuni emendet et XX sol. ver. passo.*

§ 33. *Item quod si diei inveniretur aliquis furans uvas sine brento, XX sol. ver. comuni emendet et totidem passo, exceptis extraneis habitantibus extra plebatum Ripe, quibus pro quolibet eorum contra venienti predictam postam diei XX sol. ver. et noctis XL sol. ver. auferantur et totidem*

(2) Il cap. 30° nel testo originale si legge chiaramente senza la lacuna qui esistente tra le parole: *juret . . . semel.*

(3) Sul manoscritto si leggono distintamente le seguenti parole: *Item quod nemo qui electus fuerit etc.*

§ 29. Parimenti, se uno avrà arrecato offesa a Dio o a Santa Maria, (nostra) signora, gli siano tolti venti soldi ver., e ciascun consigliere sia tenuto ad accusarlo.

§ 30. Parimenti, se uno sarà stato chiamato dal messo del podestà perchè presti giuramento, una volta, due volte, e non avrà giurato, gli siano tolti cinque soldi ver.; e così pure quando sarà stato invitato a giurare e non lo avrà fatto, finchè giurerà.

§ 31. Parimenti (si stabilisce), che nessuno che sia stato scelto per eleggere delle persone ad una determinata carica, debba eleggere se stesso, né un altro che sia stato con lui (in quella elezione), né il padre, né il figlio di costui, né il proprio fratello, e neppure un parente di qualcuno di quelli che si sono riuniti con lui per la elezione; e se avrà fatto ciò, detta elezione non valga per colui o per coloro che siano stati nominati.

§. 32. Parimenti (che), se uno fosse trovato di notte mentre porta od ha dell'uva, tanto sua quanto altrui, oppure mentre la ruba, paghi al comune venti soldi ver. e venti soldi ver. a colui che ha subito il danno.

§ 33. Parimenti (si stabilisce), che se fosse trovato qualcuno, di giorno, mentre ruba dell'uva senza la brenta, paghi al comune venti soldi ver. ed altrettanti a colui che è stato danneggiato, esclusi i forestieri che abitano fuori del distretto di Riva, a ciascuno dei quali che contravvenga a detta

emendent passo; et si cum brento aliquis inveniretur furans uvas, X lib. (ver.) comuni emendet et predictam postam passo XX sol. in die et III libras in nocte; salvo hoc si dampnum erit magius, quod emendet ei passo ad voluntatem potestatis et consilii.

§ 34. *Item si quis abstulerit alienam olivam de olivis non collectis XL sol. ver. in nocte et XX sol. in die comuni emendet et totidem passo; et de collectis, X sol. ver. in die et XX sol. in nocte comuni emendet et totidem passo.*

§ 35. *Item si quis abstulerit alienos fructus, V sol. ver. in die et X sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; et si damnum fuerit magius, emendet passo ad voluntatem potestatis et consilii.*

§ 36. *Item si quis abstulerit alienam erbam vel panigales aut miliarias seu canas surgales, in die V sol. ver. et X sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; exceptus si in blavis vel in vitibus, a Kall. Augusti usque ad vindemias aliquis de predictis auferens inveniretur, X sol. ver. in die et XX sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; et si cum carro de predictis abstulerit, LX sol. ver. in die et centum sol. ver. in nocte pro qualibet vice comuni emendet et totidem passo.*

norma siano tolti venti soldi ver., se di giorno, e quaranta soldi ver., se di notte, ed altrettanto paghino a colui che ha subito il danno; e se fosse trovato uno mentre ruba dell'uva con la brenta, paghi al comune l'ammenda di dieci lire (ver.) e alla parte lesa la predetta somma di venti soldi, se di giorno, e tre lire, se di notte; salvo che il danno sia maggiore, perchè allora paghi a colui che ha subito il danno a discrezione del podestà e del consiglio.

§ 34. Parimenti, se qualcuno avrà portato via oliva altrui da olivi dove non sia stata fatta la raccolta, paghi come ammenda quaranta soldi ver., se di notte, e venti soldi, se di giorno, al comune ed altrettanti al danneggiato; e (se avrà rubato olive) da piante ove è già avvenuta la raccolta, paghi dieci soldi ver., se di giorno, e venti soldi ver. se di notte, al comune ed altrettanti a colui che ha subito il danno.

§ 35. Parimenti, se uno avrà portato via frutti altrui, paghi al comune come ammenda cinque soldi ver., se di giorno, e dieci soldi ver., se di notte, ed altrettanti alla parte lesa; e qualora il danno sia stato maggiore, lo risarcisca a discrezione del podestà e del consiglio.

§ 36. Parimenti, se qualcuno avrà portato via ad un altro erba o panico o miglio o sorgo, paghi al comune un'ammenda di cinque soldi ver., se di giorno, e dieci soldi ver., se di notte, ed altrettanto a colui che ha subito il danno; salvo che se qualcuno fosse trovato nei campi di biada o tra le viti, dal primo di agosto fino alla vendemmia, mentre porta via alcune delle cose predette, allora pagherà dieci soldi ver., se di giorno, e venti soldi ver., se di notte, al comune ed altrettanti al danneggiato; e se avrà rubato dette cose con il carro, paghi quaranta soldi ver., se di giorno, e cento soldi ver., se di notte, per ciascuna volta, come ammenda al comune, ed altrettanto a chi ha subito il danno.

§ 37. *Item si quis abstulerit alienas erbas a comedendo, videlicet rapas vel alias erbas de horto vel campo a comedendo hominum, X sol. ver. in die et XX sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; sed de una rapa aliquis non teneatur.*

§ 38. *Item si quis intraverit alienum hortum ad accipiendum aliquid, solvat XX sol. et totidem passo.*

§ 39. *Item si quis abstulerit faxium alienorum pallorum vel encinarum seu rangonorum, in die XX sol. ver. et in nocte XL sol. ver. pro quolibet faxio comuni emendet et totidem passo; et si abstulerit sine faxio, XII denarios ver. pro quolibet palo, rangono et incina comuni emendet et totidem passo in die, et II sol. ver. in nocte.*

§ 40. *Item si quis abstulerit aliena ligna sive virida sive sicha, tam de cesis quam de aliis arboribus, sive de agro vel de aliquo alieno tereno, de faxio X sol. ver. comuni in die et XX sol. ver. in nocte emendet et totidem passo, et sine faxio V sol. ver. in die et X sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo.*

§ 41. *Item si quis incidit ramum alicujus arboris olivarum vel vinee seu alterius arboris gerentis ydoneos fructus a comedendo, XX sol. ver. in die et XL sol. ver. in nocte comu-*

§ 37. Parimenti, se qualcuno avrà portato via ad un altro erbe da mangiare, cioè rape od altre erbe d'orto o di campo, commestibili per gli uomini, paghi al comune un'ammenda di dieci soldi ver., se di giorno, e di venti soldi ver., se di notte, ed altrettanto a chi ha subito il danno; ma (se si tratta) di una rapa soltanto, allora uno non sia tenuto (a pagare).

§ 38. Parimenti, se uno sarà entrato nell'orto di un altro, per prendere qualche cosa, paghi venti soldi (al comune) ed altrettanti a chi ha subito il danno.

§ 39. Parimenti, se uno avrà portato via ad un altro un fascio di pali, o di punte biforcute, o di bronconi, se di giorno, paghi per ciascun fascio, al comune un'ammenda di venti soldi ver., e se di notte quaranta soldi ver., ed altrettanti a chi è stato danneggiato; e se li avrà portati via, non in fascio, paghi dodici denari ver. per ciascun palo, broncone e punta, al comune ed altrettanti a chi ha subito il danno, se di giorno, e due soldi ver., se di notte.

§ 40. Parimenti, se qualcuno avrà portato via legna altrui, sia verde che secca, tanto di alberi tagliati, quanto di altri alberi, sia da un campo che da un terreno altrui, per un fascio paghi come ammenda al comune dieci soldi ver., se di giorno, e venti soldi ver., se di notte, ed altrettanti alla parte lesa, e se non in fascio paghi cinque soldi ver., se di giorno, e dieci soldi ver., se di notte, al comune ed altrettanti al danneggiato.

§ 41. Parimenti, se qualcuno avrà tagliato un ramo di un albero di olivo o di vite o di un altro albero che dà frutti buoni da mangiare, paghi al comune un'ammenda di venti soldi

ni emendet et totidem passo; salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod illud emendet passo ad voluntatem potestatis et consilii.

§ 42. *Item si quis inciderit inferius ictus alienam arborem viridam olivarum a pede, centum sol. ver. in die, X lib. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo, et de arbore nucis XL sol. ver. in die et III lib. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; et de qualibet alia arbore gerente ydoneum fructum a comedendo XX sol. ver. in die et XL sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod illud emendet ad voluntatem potestatis et consilii.*

§ 43. *Item si quis abstulerit cum carro aliena ligna, XL sol. ver. in die et III lib. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod illud emendet passo ad arbitrium potestatis et consilii.*

§ 44. *Item si quis abstulerit alienam blavam sine ligamine ligatam fraudolenter, L sol. ver. in die et centum sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; et si cum ligamine ligatam abstulerit, XL sol. ver. in die et C sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod illud emendet passo ad arbitrium potestatis et consilii. . . et si cum carro, centum solidos in*

ver., se di giorno, e di quaranta soldi ver., se di notte, ed altrettanti a chi è stato danneggiato; salvo che il danno sia stato più grande, che (allora) lo risarcisca con un'ammenda al danneggiato, a discrezione del podestà e del consiglio.

§ 42. Parimenti, se qualcuno avrà tagliato, nella parte più bassa, alla base, un albero verde d'olivo, di un altro, paghi al comune un'ammenda di cento soldi ver., se di giorno, e di dieci lire ver., se di notte, ed altrettanto al danneggiato; e per una pianta di noce, paghi al comune quaranta soldi ver., se di giorno, e tre lire ver., se di notte, ed altrettanto a chi ha subito il danno; e per qualsiasi altra pianta che produce frutti adatti ad esser mangiati paghi venti soldi ver., se di giorno, e quaranta soldi ver., se di notte, al comune ed altrettanti alla parte lesa; salvo che il danno sia stato maggiore, e allora lo risarcisca, a discrezione del podestà e del consiglio.

§ 43. Parimenti, se qualcuno avrà portato via legna altrui con un carro, paghi al comune un'ammenda di quaranta soldi ver., se di giorno, e di tre lire ver., se di notte, ed altrettanto a colui che ha subito il danno; salvo che il danno sia stato più grande, che allora lo risarcisca alla parte lesa, ad arbitrio del podestà e del consiglio.

§ 44. Parimenti, se qualcuno avrà portato via ad un altro della biada sciolta, legata poi con frode, paghi al comune un'ammenda di cinquanta soldi ver., se di giorno, e cento soldi ver., se di notte, ed altrettanti al danneggiato; e se l'avrà portata via già stretta con un legaccio, paghi al comune quaranta soldi ver., se di giorno, e cento soldi ver., se di notte, ed altrettanti a chi ha subito il danno; salvo che il danno

die et X lib. de nocte; et si cum equo, III libras in die et C sol. ver. in nocte.

§ 45. *Item si quis abstulerit vel inciderit stropas vel aliam arborem non gerentem ydoneos fructus ab edendo alienam, tam de cesis quam de aliis arboribus, nisi esset ex necessitate plaustrum vel alterius rei necessarie sine fraude, X sol. ver. in die et XX sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo; salvo hoc si dampnum fuerit magis, quod illum emendet passo ad arbitrium potestatis et consilii.*

§ 46. *Item si quis abstulerit aut extirpaverit alienam pontam vel pontillum alienum, XX sol. ver. in die et XL sol. ver. in nocte comuni emendet et totidem passo.*

§ 47. *Item si equus vel jumentum, asinus vel asina, bos seu vaca, mulus aut mula dederit dampnum alicui, in die II sol. ver. et in nocte IIII sol. ver. comuni emendet ille cuius fuerit bestia pro qualibet earum et totidem passo; et si in blavis invenirentur a Kall. marci in antea usque ad Kall. aprilis, illam eandem postam emendent; et a Kall. aprilis in antea in blavis et vitibus IIII sol. ver. in die et VIII sol. ver. in nocte comuni emendet ille cuius fuerit bestia pro qualibet earum et totidem passo; salvo eo si dampnum fuerit magis, quod emendet passo ad arbitrium potestatis et consilii; et illud idem sit de capris, becchis et porchis et porcibus ac . . .*

sia stato maggiore, che allora lo risarcisca al danneggiato, ad arbitrio del podestà e del consiglio . . . e se l'avrà portata via con un carro, paghi cento soldi, se di giorno, e dieci lire, se di notte; e se con il cavallo, tre lire, se di giorno, e cento soldi ver., se di notte.

§ 45. Parimenti, se qualcuno avrà portato via ad un altro o tagliato delle «stroppe» oppure un altro albero che non dà frutti adatti ad esser mangiati, (trattandosi) sia di piante già tagliate quanto di altri alberi, a meno che fosse per necessità del carro o per altro motivo di forza maggiore e senza frode, paghi al comune dieci soldi ver., se di giorno, e venti soldi ver., se di notte, ed altrettanti a chi ha subito il danno; salvo che questo sia stato maggiore, e allora paghi alla parte lesa un'ammenda, ad arbitrio del podestà e del consiglio.

§ 46. Parimenti, se qualcuno avrà portato via o tolto una «ponta» o un puntello di un altro, paghi al comune venti soldi ver., se di giorno e quaranta soldi ver., se di notte, ed altrettanti al danneggiato.

§ 47. Parimenti, se un cavallo o un giumento, un asino o un'asina, un bue o una mucca, un mulo o una mula avrà arrecato danno a qualcuno, il proprietario della bestia paghi come ammenda al comune due soldi ver., se di giorno, se invece è di notte, quattro soldi ver., per ciascuna di esse, ed altrettanti a colui che ha subito il danno; e se (le bestie) fossero trovate fra le biade dal primo di marzo in poi fino al primo di aprile, essi paghino la medesima ammenda; e se dal primo di aprile in poi (venissero trovate) tra le biade e tra le viti, il proprietario delle bestie paghi al comune quattro soldi ver., se di giorno, ed otto soldi ver., se di notte per ciascuna di es-

Item quod nulla mula, asinus, equus, bos, vacha nec mulus . . . de nocte . . . ei auferantur XXX sol. pro quolibet.

§ 48. *Item si . . . montonus seu castronus dederit dampnum alicui, IIII den. ver. in die et VIII ver. in nocte comuni emendet pro qualibet predictarum bestiarum ille cuius bestia fuerit; et si in blavis invenirentur a dicto termino in antea usque ad octavam S. Michaelis, XII den. in die et 11 sol. in nocte pro qualibet earum comuni emendet et totidem passo. Salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod illum emendet ad arbitrium potestatis et consilii.*

§ 49. *Item si equus vel jumentum inveniretur in prato alicujus in monte; ille cuius fuerit pratum de eo prato eum expellat, et non alium dampnum paciatur ille cuius fuerit equus vel jumentum; et si in campis blavatis dicti montis Engoli invenirentur, similiter de ipsis campis expellantur tantum, et ille cuius fuerit equus vel jumentum emendet dampnum illius blave passo ad arbitrium potestatis et consilii.*

se, ed altrettanti al danneggiato; salvo che il danno sia stato maggiore, e allora paghi un'ammenda alla parte lesa, ad arbitrio del podestà e del consiglio; e la stessa cosa sia per le capre, i caproni, i maiali e le scrofe e . . . Parimenti che nessuna mula, nè alcun asino, cavallo, bue, mucca e neppure mulo . . . di notte . . . gli siano tolti trenta soldi per ciascuna bestia.

§ 48. Parimenti, se . . . un montone o un castrato avrà arrecato danno a qualcuno, il proprietario della bestia paghi al comune un'ammenda di quattro den. ver., se di giorno, ed otto (den.) ver., se di notte, per ciascuna delle predette bestie; e se fossero trovate nei campi di cereali, da detto giorno in poi fino all'ottava di S. Michele, egli paghi al comune dodici denari, se di giorno, e due (1) soldi, se di notte, per ciascuna di esse ed altrettanto al danneggiato. Salvo che il danno sia stato maggiore, e (allora) lo risarcisca ad arbitrio del podestà e del consiglio.

§ 49. Parimenti, se un cavallo o un giumento fossero trovati in un prato di qualcuno sul monte, il proprietario del prato lo cacci via da quel prato e il proprietario del cavallo o del giumento non permetta altro danno; e se fossero trovati nei campi di cereali del monte detto Engolo, similmente siano scacciati dai campi stessi, e il proprietario del cavallo o del giumento risarcisca il danno delle biade, alla parte lesa, ad arbitrio del podestà e del consiglio.

(1) Il Gar intende 11 soldi: si deve invece leggere II soldi, perchè nel testo latino degli Statuti solitamente sono usate le cifre romane e non quelle arabiche. Inoltre, se per il danno arrecato di giorno era prevista una multa di dodici denari, cioè un soldo, per il danno fatto di notte la pena pecuniaria doveva essere raddoppiata cioè di due soldi, corrispondenti a 24 denari.

§ 50. *Item si quis . . . (4) vel expellerit alienum equum vel jumentum de monte, XX sol. ver. comuni emendet et dampnum quod dederit extra montem emendet passo.*

§ 51. *Item si quis incidere ligna a carbonaria sive ad calcheram seu ad fractam faciendam in dicto monte Engoli, nisi fuerit verbo potestatis et consilii, C sol. ver. comuni emendet et operas in eis amittat et potestas teneatur . . . (5) blavam illius fracte cum verbo comunis vel potestatis vel consiliatorum.*

§ 52. *Item si quis segaverit cum falce vel cum sexola (6) in monte Brioni vel in comuni inferiori vel superiori ultra aquas molendinorum, aut si segaverit in monte Engoli in comuni vel in alio aliquo loco comunis cum falce, nisi fuerit verbo potestatis et consilii Ripe, X sol. ver. de qualibet falce qualibet vice, et ut dictum est superius, V sol. ver. pro sexola qualibet vice comuni emendet. Et specialiter in monte Engoli et aliis nostris montibus ei auferantur pro alia (sic) falce XX sol. et sesla V sol.*

(4) nel testo originale non esiste la lacuna, qui riportata, ma si legge chiaramente: *Si quis duxerit vel expellerit etc.*

(5) Nell'originale si legge: . . . *potestas teneatur auferre blavam . . .*

(6) Si legge chiaramente: *sexola.*

§ 50. Parimenti, se qualcuno avrà condotto o cacciato via dal monte (Englo) un cavallo o un giumento di un altro, paghi al comune un'ammenda di venti soldi ver., e il danno che (la bestia) avrà causato fuori del monte, egli lo risarcisca a colui che lo ha subito.

§ 51. Parimenti, se qualcuno avrà tagliato legna o da carbone o per la fornace della calce o per far fratta (poggio) sul detto Monte Englo, a meno che ciò sia avvenuto con il permesso del podestà o del consiglio, paghi al comune un'ammenda di cento soldi ver., ci rimetta le giornate di lavoro ivi (fatte) e il podestà sia tenuto a portar via le biade di quella fratta, con l'autorizzazione del comune, del podestà o dei consiglieri.

§ 52. Parimenti, se qualcuno avrà segato con la falce o con il falchetto, sul monte Brione o sul terreno comunale inferiore o superiore, oltre le acque dei mulini, oppure se avrà segato con la falce sul monte Englo nella parte comunale o in qualche altro luogo del comune, a meno che ciò sia avvenuto con l'autorizzazione del podestà o del consiglio di Riva, paghi al comune un'ammenda di dieci soldi ver., per ciascuna falce, ogni volta, e, come si è detto sopra, cinque soldi ver., per il falchetto, ogni volta. E in particolare, sul monte Englo e sugli altri monti, gli siano tolti per un'altra falce venti soldi e per un altro falchetto cinque soldi.

§ 53. *Item teneatur potestas auferre matrem et filiam aut XV sol. ver. et non minus de XXV bestiis, de eis qui venerint Ripam et plebatum Ripe ad pascolandum.*

§ 54. *Item si pali vel incine aut rangoni invenirentur in molendino alicujus, molinarius qui in eo permanebit XX sol. ver. in die et XL sol. ver. in nocte comuni emendet; et si molinarius non habuerit ad solvendum, dominus molendini solvat dictam postam pro eo; ipso domino habendo regressum contra eum et ejus bona.*

§ 55. *Item si quis inveniretur in alieno agro sive alieno campo vel alio loco aliquo auferendo alienos fructus vel alienas res, dictam postam solvat, nisi ibi fuerit verbo illius cujus fuerit campus, dato sibi coram domino potestate vel ejus vicario, vel aliquo ex familia illius cujus esset dicta res . . . secum; et quod credatur sacramento illius qui dixerit ei verbum dedisse, ut dictum est, nisi potuerit aliter, ostendi ab illo cujus esset res dicta.*

§ 56. *Item si quis ex familia potestatis de predictis regulis ceciderit vel contra dictas regulas fecerit, teneatur potestas solvere dictas postas sive postam qua ceciderit ejus familia.*

§ 57. *Item si quis tenuerit vel duxerit uvas ad vendendum vel eas emerit, tam de suis quam de alienis, ante vindemiam, X sol. ver. comuni emendet.*

§ 58. *Item si quis ex consiliatoribus noluerit venire vel non venerit ad consilium postquam audiverit tintinabulum*

§ 53. Parimenti, il podestà sia tenuto a portar via una fattrice e la figlia o a togliere quindici soldi ver. e non meno di venticinque bestie a quelli che siano venuti a Riva e nel distretto di Riva, a pascolare.

§ 54. Parimenti, se fossero trovati pali, o punte biforcute o bronconi nel mulino di qualcuno, il mugnaio che sarà lì, paghi al comune un'ammenda di venti soldi ver., se di giorno, e quaranta soldi ver., se di notte; e se il mugnaio non avrà avuto (soldi) con cui pagare, il padrone del mulino paghi per lui detta multa, avendo il padrone stesso il diritto di agire in regresso contro di lui e i suoi beni.

§ 55. Parimenti, se qualcuno fosse trovato in un campo o in un prato non suo mentre ruba frutti o cose d'altri, paghi detta ammenda, a meno che si sia trovato lì con il permesso del proprietario del campo, dato a lui in presenza del signor podestà o del suo vicario, oppure con il permesso di qualcuno della famiglia del proprietario di detta cosa . . . con sé; e che si creda al giuramento di colui che ha affermato di avergli dato il permesso, come si è detto, se il proprietario di detta cosa non avrà potuto dimostrare ciò, in altro modo.

§ 56. Parimenti, se qualcuno dei dipendenti del podestà non avrà seguito le predette norme o avrà contravvenuto alle medesime, il podestà sia tenuto a pagare dette ammende o l'ammenda nella quale sia incorsa la sua famiglia.

§ 57. Parimenti, se qualcuno avrà tenuto o portato a vendere oppure comperato dell'uva, tanto sua quanto altrui, prima della vendemmia, paghi al comune un'ammenda di dieci soldi ver.

§ 58. Parimenti, se qualcuno dei consiglieri non avrà voluto venire in consiglio o non sarà venuto dopo che avrà udi-

consilii pulsans aut preceptum fuerit ei per nuncium potestatis, aut sine licentia potestatis vel ejus vicarii recesserit a consilio, V sol. ver. potestati et comuni emendet pro qualibet vice; et si non venerit ad concionem vel a concione sine licentia potestatis vel ejus vicarii recesserit, ipsam eandem penam patiatur qualibet vice, si esset circa Albolam et aquam medii et roncum Araudi et Covalum.

§ 59. *Item si quis ex familia alicujus in aliquo de predictis ceciderit et dictam postam non solverit de regulis et postis, exceptis maleficiis, dominus familie eam solvere teneatur.*

§ 60. *Item si quis acceperit aliquid de predictis in domo sua ab aliquo qui moraretur secum vel secum habitaret ad ignem, quocumque modo, solvat pro eo dictam postam, si ille non habuerit ad solvendum.*

§ 61. *Item si quis fregerit aliquid ex predictis et non habuerit ad solvendum, toto tempore regiminis potestatis in terra Ripe nec eius plebaticu (sic) (7) totius non habitet nisi prius satisfecerit; et si quis postea eum sustinuerit vel ospitaverit aut ei consilium et auxilium vel jvamentum dederit, solvat dictam postam, tantam ut ipse banitus tenebatur, et propterea non exeat idem banitus de banno.*

(7) Si legge: totius; la voce plebaticus, o più frequentemente plebatus, significa distretto. In altri statuti, come in quelli di Salò, si trova la parola pievaticus, da pieve, a sua volta da plebs.

to suonare la campanella del consiglio o dopo che gli sarà stato ordinato da un messo del podestà, oppure se si sarà allontanato dal consiglio senza l'autorizzazione del podestà o del suo vicario, paghi al podestà e al comune un'ammenda di cinque soldi ver., per ogni volta; e se non si sarà presentato in assemblea o si sarà allontanato dall'assemblea senza il permesso del podestà o del suo vicario, paghi la stessa identica multa ogni volta, qualora fosse tra l'Albola, l'acqua di mezzo, il ronco Araudi e il Covalo.

§ 59. Parimenti, qualora se una delle persone della famiglia di qualcuno sia incorsa in una delle predette infrazioni e non abbia pagato la relativa ammenda, secondo le regole e le norme, fatta eccezione per i delitti, sia tenuto a pagarla il padrone di famiglia.

§ 60. Parimenti, se uno avrà accettato qualcuna delle predette cose, in casa sua, da parte di una persona che si fosse fermata presso di lui o abitasse con lui, presso lo stesso focolare, in qualunque modo, egli paghi per l'altro detta ammenda, se colui non avrà avuto di che pagare.

§ 61. Parimenti, se uno avrà violato qualcuna di tali disposizioni e non avrà avuto (denaro) per pagare, non abiti nella terra di Riva e in tutto quanto il suo distretto, per tutta la durata dell'incarico del podestà, se prima non avrà dato soddisfazione; e se qualcuno poi lo avrà sostenuto od ospitato, oppure gli avrà dato consiglio ed aiuto od appoggio, paghi detta multa, così come il colpevole stesso era tenuto (a pagare) e per questo fatto colui che era soggetto al bando non sia sciolto dalla condanna.

§ 62. *Item si quis inveniretur accipere aut ducere palos, encinas seu rangonos a vindemia facta in antea usque ad Kall. Februarii, tam de suis quam de alienis, solvat dictam postam, nisi fuerit cum carro verbo potestatis et non aliter.*

§ 63. *Item quod nullus tererius nec forensis audeat portare nec ducere palos sine carro ad vendendum Ripe, et si quis contrafecerit solvat vendens V sol. et emens X sol. . .*

§ 64. *Item quod aliquis non habeat vim demitendi nec donandi aliquod pignus vel denarios alicui qui solvere vel dare teneatur comuni, neque aliquid penitus donare de bonis communis alicui; et si aliquis ex consiliatoribus recordatus fuerit potestati et consilio donandi aliquid de bonis communis Ripa alicui, X sol. ver. emendet comuni qualibet vice aut. . .*

§ 65. *Item quod nemo ambaxiator debeat ire in servicio alicujus persone extra episcopatum Tridenti ad servitium comunis, neque in episcopatu in servicio alicujus qui iret contra bannum vel interdictum episcopi Tridenti, et hoc sit ad arbitrium consilii.*

§ 66. *Item si quis iverit Tridentum vel alibi in servicio comunis, ille qui iverit equester debeat habere pro expensis tantum VI sol. ver. qualibet die, et ille qui iverit pedester de-*

§ 62. Parimenti, se fosse trovato qualcuno che prende o trasporta pali, punte o bronconi, da vendemmia avvenuta in poi fino al primo di febbraio, tanto suoi quanto altrui, paghi detta multa, a meno che lo abbia fatto con il carro, in seguito all'autorizzazione del podestà, e non diversamente.

§ 63. Parimenti, che nessun abitante del borgo, nè alcun estraneo osi portare o trasportare dei pali, senza il carro, per venderli a Riva, e, qualora uno abbia trasgredito (il divieto), paghi, se venditore, cinque soldi, e, se compratore, dieci soldi . . .

§ 64. Parimenti, che qualcuno non abbia facoltà di ridurre un debito o di condonare un pegno o dei denari a chi è tenuto a pagarli o a darli al comune di Riva, e neppure (possa) donare affatto una parte dei beni del comune a qualche persona; e se uno dei consiglieri avrà suggerito al podestà o al consiglio di dare un bene del comune di Riva a qualcuno, paghi al comune un'ammenda di dieci soldi ver., per ogni volta . . .

§ 65. Parimenti, che nessun dipendente, al servizio di qualche persona fuori del vescovado di Trento, possa andare a servizio del comune, e neppure se, entro il vescovado, (era) a servizio di qualcuno incorso nel bando o nell'interdizione del Vescovo di Trento, e questo spetti alla deliberazione del consiglio.

§ 66. Parimenti, se qualcuno sarà andato a Trento o altrove, a servizio del comune, colui che sarà andato a cavallo debba avere per le spese soltanto sei soldi ver., per ogni gior-

beat habere III sol. ver. tantum qualibet die, exceptis potestate et ejus vicario, qui habeant XV sol. ver. qualibet die (8).

§ 67. *Item quod dominus potestas non debeat ire Tridentum ad expensas comunis nisi justa occasione, et si justa fuerit occasione, vadat tantum cum duobus bonis hominibus de Ripa et suo servienti.*

§ 68. *Item quod si aliquis esset in condempnacionem, quod ei non parcatur (sic) aliquis denarius, et ille qui . . . (9) dixerit et nominaverit in consilio quod parcatur, auferantur ei XL sol. et XX sol. omnibus aliis consencientibus, salvo hoc si interea habeat litem cum aliqua persona forense, quod sit ad arbitrium consilii.*

§ 69. *Item si quis noluerit stare preceptis potestatis et necesse fuerit ire Tridentum, potestas illico debeat ire cum illis hominibus quos secum voluerit ad expensas illius, cujus causa iverit, si . . . fuerit conveniens.*

§ 70. *Item si quis fecerit mustum ante vindemiam, XX sol. ver. ei auferantur, nisi fuerit verbo (10) potestatis et consilii.*

(8) In aggiunta all'art. appaiono altre due parole, scritte con grafia diversa.

(9) Nell'originale non risulta la lacuna, ma l'espressione completa: . . . ille qui pro eo dixerit . . .

(10) Nell'originale si legge chiaramente loquela, anzichè verbo.

no, e chi sarà andato a piedi, debba avere solo tre soldi ver. al giorno, esclusi il podestà e il suo vicario, che avranno quindi-
ci soldi ver. al giorno.

§ 67. Parimenti, che il signor podestà non debba andare a Trento, a spese del comune, se non per giusta causa, e se ci sarà stata la giusta causa, vada con due dei «boni homines» di Riva e il suo servo soltanto.

§ 68. Parimenti, se uno fosse condannato a pagare una multa, (si stabilisce) che non gli sia condonato neanche un denaro, e a colui che abbia parlato in sua difesa o abbia fatto il suo nome in consiglio per il condono, a costui siano tolti quaranta soldi ver., e venti soldi ver. a tutti gli altri che fossero consenzienti, a meno che egli frattanto abbia una lite con una persona di fuori, perchè allora sia ad arbitrio del consiglio.

§ 69. Parimenti, se qualcuno non avrà voluto sottostare agli ordini del podestà e sarà stato necessario andare a Trento, il podestà dovrà andare subito con quegli uomini che avrà voluto con sé, a spese di colui per il quale è andato, se . . . sarà stato conforme.

§ 70. Parimenti, se qualcuno avrà fatto il mosto prima della vendemmia, gli siano tolti venti soldi ver., a meno che sia stato con il permesso del podestà e del consiglio.

§ 71. *Item si quis coligerit vel fecerit coligere suam olivam ante festum omnium sanctorum, V sol. ver. ei auferantur pro qualibet opera, nisi fuerit verbo potestatis et consilii.*

§ 72. *Item si quis fregerit regulas vindemiarum ordinatas, XX sol. ver. ei auferantur pro regula fracta et V sol. ver. pro opera qualibet, nisi fuerit verbo potestatis et consilii.*

§ 73. *Item si quis cum civeta iverit in vitibus seu clusura vineata alicujus a madio in antea usque ad festum S. Michaelis, V sol. ver. ei auferantur qualibet vice.*

§ 74. *Item quod nemo debeat ire ad paysandum per blavas sub pena V sol. . . exceptis hominibus Ripe.*

§ 75. *Item si quis electus fuerit in aliquo officio et noluerit illum (11) facere, X sol. ver. ei auferantur et faciat officium.*

§ 76. *Item si quis tenuerit ludum seu luserit ad aliquem ludum cum taxillis seu andruciis vel ad begam seu ad naretam vel ad blancam vel ad vermiliam seu ad aliquem ludum de buscacia, preter ludum de tabulis vel cugulis vel aliis idoneis, et hos palam . . . in plebatu Ripe, XX sol. ver. in die, et XL sol. in nocte ei auferantur pro qualibet vice, exceptis extraneis qui possint ludere si voluerint; et propter hoc habi-*

(11) Anzichè illum si legge: illud . . .

§ 71. Parimenti, se qualcuno avrà raccolto o fatto raccogliere la sua oliva, prima della festa di tutti i santi, gli siano tolti cinque soldi ver., per ognuno che lavori, a meno che sia stato con il permesso del podestà e del consiglio.

§ 72. Parimenti, se qualcuno avrà infranto le norme pre-stabilite per la vendemmia, gli siano tolti venti soldi ver. per la regola violata e cinque soldi ver. per ogni lavoratore, a meno che sia stato con il permesso del podestà e del consiglio.

§ 73. Parimenti, se uno sarà andato (a caccia) con la civetta tra le viti o in una «cesura» di qualcuno tenuta a viti, da maggio in poi fino alla festa di S. Michele, gli siano tolti cinque soldi ver., per ogni volta.

§ 74. Parimenti, che nessuno debba andare ad uccellare, tra i campi di biade (grani), sotto pena di cinque soldi . . . esclusi gli uomini di Riva.

§ 75. Parimenti, se qualcuno sarà stato scelto per qualche ufficio e non avrà voluto adempirlo, gli siano tolti dieci soldi ver., e compia il proprio dovere.

§ 76. Parimenti, se qualcuno avrà tenuto un gioco o avrà giocato a qualche gioco con i dadi, o - gli andruci -, o - alla bega -, o - a nareta - o - a bianca e rossa -, o a qualche altro gioco d'azzardo - eccettuato il gioco delle tavole o delle pietruzze o altri giochi convenienti - se questi (avverranno) palesemente nel distretto di Riva, gli siano tolti venti soldi ver., se di giorno, e quaranta soldi ver., se di notte, per cia-

tantes Ripe . . . (12) qui eis extraneis mutuaverint denarios vel tabulleria aut taxillos suprascriptam postam . . . solvant. Et suprascripta posta non intelligatur modificata, exceptis forensibus ludentibus in plateis.

§ 77. *Item quod aliquid (13) consilium, quod inde fieret, non valeat nec teneatur, nisi omnes consiliatores vel majores consilii personas (sic) adessent presentes (14).*

§ 78. *Item quod potestas non petat aliquid (15) arbitrium et si peteret, quod non possit concedere nec debeat ei dari (16).*

§ 79. *Item quod per homines habitantes Ripe electos eligantur notarius et massarius comunis qui debeant habere tantum . . . tres sol. ver. pro quolibet eorum pro suo salario in medio (17).*

§ 80. *Item quod nemo vendat letamen alicui extraneo nisi habitantibus Ripe ad suam utilitatem sui poderis nec illum epmat occasione alicujus extranei; et si quis contrafecerit, XX sol. ver. pro quolibet capitulo ei auferantur et amittat letamen.*

(12) Si integri con; vel alti qui . . .

(13) Si legge: aliquod . . .

(14) Nell'originale si legge: vel major consilii pars adesset presens.

(15) Si deve leggere: aliquod . . .

(16) Si legge abbastanza chiaramente: nec debeat ei dare.

(17) Si legge: tres lib. . . anziché: tres sol. . .

scuna volta, esclusi i forestieri che possono giocare, se vorranno; e per questo gli abitanti di Riva o gli altri che avranno prestato agli estranei i denari o il tavoliere o i dadi paghino la suddetta ammenda. E tale ammenda non si intenda variabile, fatta eccezione per i forestieri che giocano nelle piazze.

§ 77. Parimenti, che una decisione, che fosse presa in consiglio, non valga e non vincoli, se non fossero presenti tutti i consiglieri o la maggior parte delle persone del consiglio.

§ 78. Parimenti, che il podestà non chieda qualche potere illegale, e, se lo chiedesse, che (il consiglio) non possa concederglielo, né debba darglielo (2).

§ 79. Parimenti, che dagli abitanti di Riva, eletti, (3) vengano scelti il notaio e il massaro del comune che dovranno avere soltanto . . . tre lire ver. al mese, come salario, per ciascuno di loro.

§. 80 Parimenti, che nessuno venda letame a qualche forestiero, a meno che abiti a Riva e sia ad utilità del suo podere, e (costui non) lo compri per un forestiero; e se qualcuno avrà violato (tali norme), gli siano tolti venti soldi ver., per ciascun articolo, e ci rimetta il letame.

(2) Non è spiegabile nel testo latino l'uso del doppio passivo: nec debeat ei dari; propongo la correzione: nec debeat ei dare, ricavata dal confronto con: Statuta Nova, l. I, cap. 4.

(3) Si tratta con tutta probabilità dei: boni homines.

§ 81. *Item quod omnes officiales debeant stare in officio tantum per medium annum, preter saltarios qui possint stare per totum annum. Et eligantur saltarii in festo S. Michaelis.*

§ 82. *Item si quis ex saltariis exiverit extra saltariam, nisi justo impedimento, sine verbo potestatis vel eius vicarii, V sol. ver. ei auferantur, rediatur (sic) et faciat officium.*

§ 83. *Item quod aliqua acusacio facta non credatur nisi ab officialibus electis manifestis et requisitionibus sicut dictum est superius.*

§ 84. *Item si aliqua bestia inveniretur in nocte post sonum campane extra burgum in pertinencia Ripe, exceptis bobus cum zovis, vel carro, vel plodio, ac equis cum sella qui equitentur, et hoc sine fraude de verbo potestatis vel eius vicarii a Kall. Aprilis in antea usque ad festum S. Michaelis, ille cuius fuerit bestia comuni emendet, XX sol. ver. pro qualibet.*

§ 85. *Item si quis inciderit vel abstulerit ligna sive sica sive virida ab ecclesia S. Johannis usque in Spirono in comuni, XX sol. ver. ei auferantur qualibet vice; et similiter de ligna salvancha (sic) de Briono, (18) sive de sua quam de aliena, sine verbo potestatis seu consilii.*

§ 86. *Item quod aliqua bestia non debeat ire in Briono ad pascolandum preter boves et vacas a zovis, qui et que possint*

(18) Si deve leggere più correttamente: ligna salvaticha de Briono.

§ 81. Parimenti che tutti i funzionari debbano stare in carica soltanto per metà anno, esclusi i saltari che possono rimanere per tutto quanto l'anno. E i saltari siano eletti nella festa di S. Michele.

§ 82. Parimenti, se qualcuno dei saltari si sarà assentato fuori della sua circoscrizione, senza la licenza del podestà o del suo vicario, se non per giusto motivo, gli siano tolti cinque soldi ver., ritorni (4) ed adempia il suo ufficio.

§ 83. Parimenti, che un'accusa non sia creduta, a meno che sia stata fatta da funzionari pubblicamente eletti, ed in seguito ad indagini, come s'è detto sopra.

§ 84. Parimenti, se una bestia fosse trovata di notte, dopo il suono della campana, fuori del borgo, nelle vicinanze di Riva - esclusi i buoi con il giogo, o il carro, o l'aratro, e i cavalli con sella e cavaliere, e questo senza frode e con il permesso del podestà o del suo vicario - dal primo di aprile in poi fino alla festa di S. Michele - il proprietario della bestia paghi al comune un'ammenda di venti soldi ver. per ciascuna (bestia).

§ 85. Parimenti, se uno avrà tagliato o portato via legna secca o verde, nel comune, dalla chiesa di S. Giovanni fino a Sperone, gli siano tolti venti soldi ver. per ogni volta; e lo stesso per la legna selvatica del Brione, tanto sua che altrui, senza il permesso del podestà o del consiglio.

§ 86. Parimenti, che qualche bestia non debba andare sul Brione a pascolare, tranne i buoi e le vacche da giogo, e gli

(4) Rediatur (sic): leggi redeat.

pascolare supra suas possessiones illorum quorum sunt et supra possessiones in quibus laborant ipsa eadem die et in viis et penes vias ipsa dicta die tantum in comuni, et etiam supra suas possessiones quandoquidem voluerit; et si contrafecerit ille cuius fuerit bestia pro qualibet, earum dictam postam comuni emendet, exceptis tantum equis, qui possint pascolare cum tenerentur manu apud vias et in viis comunis a Kall. Marcii tantum in Briono, usque ad Sanctum Michaelem.

§ 87. *Item si quis contra predicta maleficia fecerit et non habuerit ad solvendum, potestas faciat eum capere si potuerit, et eum tenere donec solverit quod continetur in posta a . . .*

§ 88. *Item si aliquis in predicta posta de regula ceciderit, et non habuerit ad solvendum, potestas faciat eum capere si potuerit et eum captum tenere donec dictam postam solverit, et si captus steterit in captivitate per octo dies, tunc potestas faciat eum verberare . . . postea expelatur de tera Ripe et eiusdem plebatu, et si quis eum ospitaverit aut ei consilium dederit et (v. § 61) auxilium vel juvamentum solvat comuni dictam postam tantum (sic) ut ipse banitus tenebatur et non habitet Ripe nec in eius plebatu.*

§ 89. *Item si quis evitaverit jurare preceptis potestatis vel ejus vicarii, postquam fuerit appellatus, auferantur ei XX sol. ver. et juret; et si postea jurare noluerit et propter hoc pulsabitur tintinabulum, debeat ire in bannum ad XL sol. ver. qui ei auferantur tantum; et si ea occasione consilium coadunatum fuerit, quod bannum ascendat ad LXXX sol. qui ei auferantur et juret; et si coadunato consilio vel majore*

uni e le altre possano pascolare, nelle proprietà dei loro padroni e nei terreni dove lavorano in quello stesso giorno e nelle vie e nelle adiacenze delle vie, su terreno comunale in quel medesimo giorno soltanto, ed inoltre nei loro stessi possedimenti, quando (il proprietario) lo vorrà; se qualcuno avrà contravvenuto (a tale norma), il padrone della bestia paghi al comune detta ammenda per ciascuna di esse, esclusi solo i cavalli, che possono pascolare, se tenuti per le briglie, nei pressi delle vie e nelle vie del comune, soltanto sul Brione, dal primo di marzo, fino a S. Michele.

§ 87. Parimenti, se qualcuno avrà commesso tali infrazioni e non avrà (denaro) per pagare, il podestà, se può, lo faccia prendere e trattenere, finchè avrà pagato ciò che è previsto nell'articolo da . . .

§ 88. Parimenti, se uno avrà commesso qualche infrazione in base a quanto previsto sopra e non avrà avuto di che pagare, il podestà, se può, lo faccia prendere e tenere prigioniero, finchè avrà pagato detta multa, e, se colui che è stato preso, sarà rimasto in prigione per otto giorni, allora il podestà la faccia colpire con la sferza . . . poi sia scacciato dal borgo di Riva e dal suo distretto, e, se qualcuno lo avrà ospitato, o gli avrà dato consiglio, (v. par. 61) aiuto od appoggio paghi al comune detta ammenda come colui che era stato bandito era tenuto (a pagare), e non abiti a Riva e neppure nel suo distretto.

§ 89. Parimenti, se qualcuno si sarà astenuto dal prestar giuramento, in seguito all'ordine del podestà o del suo vicario, dopo che sarà stato chiamato, gli si tolgano venti soldi ver., e giuri; e se, dopo di ciò non avrà voluto giurare e per questo suonerà la campanella, debba incorrere solo nella pena pecunaria di quaranta soldi ver., che gli saranno tolti; e se per tale causa sarà stato riunito il consiglio, che, il bando

ri parte secundum morem solitum et jurare evitarit postquam fuerit appellatus per potestatem vel ejus missum, et pulsabitur tintinabulum, quod bannum ascendat ad X lib. ver. qui (sic) ei auferantur; et pulsata concione et ea coadunata et non juret, postquam excitatus fuerit per potestatem vel ejus vicarium aut suum nuntium, tunc potestas vel ejus vicarius cum . . . et aliis bonis hominibus, quos voluerit, debeat ire ad domum illius jurare evitantis et de suis bonis quam citius posset se et comune satisfacere de predictis, et auferre ei de suis bonis XX lib. ver. . . . bonis valeant bene, XX lib. ver.; et inde si idem jurare evitarit, ut dictum est superius, appellatus vel legitime excitatus, tunc potestas vel vicarius teneatur destruere et facere destruere domum et eum capere si potuerit et in captivitate eum detinere donec juraverit et satisfecerit . . . de hoc quod in posta comunis continetur; et si exiverit de Ripa et ejusdem plebatu sine licentia potestatis, et eum capere non potuerit, tunc potestas vel ejus vicarius det ei bannum et eum ad bannum condemnet, nomine potestatis et consilii, ita tamen si non amenderit ad terminum statutum per potestatem, quod inde bannitus non habitet in Ripa nec ejus plebatu; et si quis sustinuerit vel ospitaverit eum, aut dederit ei auxilium vel juvamentum aliquod de Ripa vel ejusdem plebatu tunc comunis . . . fuerit bannum, et propterea idem evitans bannitus non exeat de . . . nisi prius personaliter venerit et satisfecerit potestati et comuni de predictis; et quisque non audeat ei dare aliquid auxilium vel juvamentum et eum ospitare vel sustinere . . . (19) quid ei per potestatem et comune Ripe qualibet vice qua contra predicta fecerit ei . . .

(19) Nell'originale si leggono chiaramente le parole: ospitandi vel sustinendi, invece di: ospitare et sustinere.

salga a ottanta soldi ver., che gli saranno tolti, e giuri; e se, riunitosi il consiglio o la maggioranza dei consiglieri secondo il costume, ancora si sarà astenuto dal prestar giuramento, dopo che sarà stato chiamato dal podestà o dal suo messo, e sarà suonata la campanella, che la multa salga a dieci lire ver. che (5) gli saranno tolte; e, qualora dopo che l'assemblea sarà stata convocata e si sarà riunita, ancora egli non giuri, pur sollecitato dal podestà o dal suo vicario o dal suo messo, allora il podestà o il suo vicario con . . . e gli altri «boni homines», che avrà voluto, debba andare alla casa di colui che si è rifiutato di prestare giuramento e con i suoi beni al più presto possibile - soddisfi se stesso e il comune per le predette cose, e gli tolga del suo venti lire ver. o tanto dei suoi beni che valga venti lire ver.; e se in seguito la stessa persona si sarà rifiutata di prestare giuramento, come s'è detto sopra, una volta chiamata e sollecitata secondo la legge, allora il podestà o il suo vicario sia tenuto a distruggere o a far distruggere la sua casa e a prendere lui, se potrà, e a tenerlo in prigionia, finchè avrà giurato e soddisfatto . . . in base a quanto è contenuto nelle norme del comune; e se sarà uscito da Riva o dal suo distretto senza l'autorizzazione del podestà, e non si sarà potuto prenderlo, allora il podestà o il suo vicario gli commini la pena e lo condanni al bando a nome del podestà e del consiglio; se tuttavia, così, non avrà fatto ammenda entro il termine stabilito dal podestà, che da quel giorno in avanti colui che è stato colpito dal bando non abiti in Riva e neppure nel suo distretto; e se qualcuno di Riva o del suo circondario l'avrà sostenuto od ospitato o gli avrà dato qualche aiuto od appoggio, allora . . . ci sarà stato il bando del comune e costui, per evitare la medesima pena di colui che è stato messo in bando, non esca dal . . ., se prima personalmente

(5) Il Gar sottolinea con: sic, in parentesi l'evidente errore di concordanza. In riferimento a librae, il pronome relativo: qui, è da intendersi: quae.

§ 90. *Item si quis venderit . . . ad minutum teneatur dare ad mensuram quartarii, prout impositum fuerit per potestatem et consilium; et si contrafecerit V sol. ver. emendet comuni qualibet vice.*

§ 91. *Item quod potestas non possit ire extra teram Ripe per totum ejus regimen, excepto quod possit stare per . . . qualibet vice possit permanere per XV dies tantum nisi steterit in servitio . . . impedimento seu verbo consilii omnium consiliatorum vel majoris partis . . .*

§ 92. . . . *et custodiet omnes cives et palacium, et alias domos fortes . . .*

§ 93. *Item quod aliquis contra suam voluntatem non cogatur mutuare⁽²⁰⁾ denarios comuni nec potestati per comune nec per potestatem.*

§ 94. . . . *molendinis de Ripa nunc macinantibus teneantur aptare et claudere vas aque molendini . . . aquam in suo recto vase tenere ita ut non exeat damnificando vel devastando viam nec vias . . . eis sub pena X sol. ver. pro qualibet vice tociens quociens dominus potestas preceperit vel preci-*

(20) Si legge: mutuandi e non mutuare.

non sarà venuto e non avrà dato soddisfazione al podestà e al comune circa quanto sopra; e nessuno ardisca dare a lui qualche aiuto od appoggio ed ospitarlo o sostenerlo . . . e a lui da parte del podestà e del comune di Riva, per ogni volta che abbia violato le predette norme, a lui . . .

§ 90. Parimenti, se qualcuno venderà . . . al minuto, sia tenuto a dare sulla base della misura del quartaro, come è stato ordinato dal podestà e dal consiglio; e se avrà trasgredito (ciò), paghi al comune un'ammenda di cinque soldi ver., per ogni volta.

§ 91. Parimenti, che il podestà non possa andare fuori del territorio di Riva, per tutta la durata del suo mandato, eccetto che possa stare per . . . , ed ogni volta possa rimanere soltanto quindici giorni, a meno che sia stato in servizio . . . o per un impedimento, o con l'autorizzazione di tutti i consiglieri o della maggioranza . . .

§ 92. . . . (e il podestà) farà custodire tutti i cittadini e il palazzo (vecchio) e le altre case fortificate . . .

§ 93. Parimenti, che qualcuno non sia costretto dal comune o dal podestà a prestare denari al comune o al podestà, contro la sua volontà.

§ 94. . . . nei mulini di Riva ora attivi siano tenuti a regolare e a chiudere il vaso (la canaletta) dell'acqua del mulino e a contenere l'acqua a giusto livello nell'invaso, cosicchè non esca danneggiando o devastando la via o le vie . . . sotto pena di dieci soldi ver. per ciascuna volta, tante volte quante il si-

pere fecerit . . . qui contraveniens vel amendens per suam confinem molendini pro quolibet eorum qualibet vice . . . emendet et etiam postea amendat qualibet vice sub eodem metu banni predictae quantitatis . . . vel non amenderit.

§ 95. *Item quod pistor panem furmentinum faciat vel fieri faciat et vendat ad pesam secundum ut per potestatem vel ejus vicarium fuerit impositum, et si contrafecerit X sol. ver. ei auferantur a duobus panibus . . .*

§ 96. *Item si quis fuerit condemnatus per potestatem vel ejus vicarium et non solverit massario ad terminum statutum . . . ei auferantur nisi dederit ydoneum pignus exceptis extraneis habitantibus in tera Ripe, qui de quanto non teneantur nisi fuerit eis preceptum per potestatem vel ejus nuncium . . . fuerit condempnatus.*

§ 97. *Item teneantur saltarii et alii officiales supstantes manifestare (21) intra tercium diem id quod inventiretur pertinens suo officio, manifestando domino potestati vel ejus vicario aut notario comunis.*

§ 98. *Item quod potestas teneatur diffinire omnia placita debitorum non manifestorum pro XII den. ver. ex qualibet libra datis a qualibet parte, et de eis que non diffinerentur per eum non accipiat daciā aliquam, et hoc sit ad arbitrium consilii ut dictum est.*

(21) Si legge: manifestandi, e non: manifestare.

gnor podestà abbia loro ordinato o fatto ordinare, e colui che contravvenendo o deviando (l'acqua del mulino la faccia passare) attraverso la sua terra, per ciascuno degli articoli, ogni volta paghi un'ammenda, e se anche in seguito devia l'acqua, (incorra) ogni volta nella medesima pena pecuniaria della suddetta entità . . . oppure non l'abbia deviata.

§ 95. Parimenti, che il pistore faccia il pane di frumento o ordini che (così) sia fatto e lo venda al giusto peso, come sarà stato imposto dal podestà o dal suo vicario, e se avrà trasgredito (tali norme) gli siano tolti dieci soldi ver., (partendo) da due pani (ed oltre) . . .

§ 96. Parimenti, se qualcuno sarà stato condannato dal podestà o dal suo vicario e non avrà pagato al massaiolo entro il termine stabilito . . . gli siano tolti, a meno che abbia dato un pegno adeguato, esclusi gli estranei che abitano nel borgo di Riva, che non sono tenuti a quanto sopra, salvo che sia stato loro imposto dal podestà o dal suo messo . . . e sarà stato condannato.

§ 97. Parimenti, siano tenuti i saltari e gli altri pubblici ufficiali incaricati a denunciare entro il terzo giorno ciò che fosse trovato in relazione al loro ufficio, dichiarandolo al signor podestà o al suo vicario, oppure al notaio del comune.

§ 98. Parimenti, che il podestà sia obbligato a definire ogni controversia sui debiti non riconosciuti, dietro compenso di dodici denari ver. dati da ciascuna parte per ciascuna lira; e per quelli che non fossero da lui definiti non riceva alcun tributo, e questo sia ad arbitrio del consiglio, come s'è detto.

§ 99. *Item si quis incidit vel abstulerit glebam tere de alienis pratis, V sol. ver. emendet comuni et totidem passo.*

§ 100. *Item quod nemo debeat aufere vel cavare aufferendo glebam nec teram in viis nec apud vias comunis nisi tantum in fossato vel fossatis solitis comunis Ripe, sub dicto banno X sol. ver. qui qualibet vice contravenienti aufferantur.*

§ 101. *Item quod aliqua bestia malata a moria non debeat conduci nec interfici neque vendi mortam nec vivam ad beccarias Ripe, sub banno XL sol. ver. de bove, vacca, porco, porca qualibet, et XX sol. ver. de capra, becco quolibet et qualibet pecude et montono vel castrono, qui cuilibet contravenienti qualibet vice aufferantur.*

§ 102. *Item quod aliqua bestia, agni, capreti, vituli tam masculi quam femine mortui, non permittantur sub pelle ab una die ad alteram cum fuerit mortua, sub banno V sol. denariorum ver. cujuslibet predictarum, qui ei contravenienti pro qualibet vice aufferantur.*

§ 103. *Item quod nemo debeat implere aliquem argonum alicujus carnis bestie mortue nec . . . (22) infra pellem et carnem suphlare, sub pena XII den. ver. cujuslibet agni et capreti et II sol. ver. de qualibet altera bestia mortua, qui contravenienti pro quolibet predictorum capitulorum qualibet vice ei aufferantur.*

(22) Si integri con: praesumat (cfr.: Statuta Nova l. IV - cap. 19)

§ 99. Parimenti, se qualcuno avrà spiccato o portato via zolle erbose dai prati altrui, paghi al comune un'ammenda di cinque soldi ver. ed altrettanti a colui che ha subito il danno.

§ 100. Parimenti, che nessuno osi - nelle vie o presso le vie del comune - prendere zolle di terra o terra e neppure cavarle per portarle via, eccetto soltanto nel fossato o nei soliti fossi del comune di Riva, sotto la detta pena di dieci soldi ver. che siano tolti al contravventore per ogni volta.

§ 101. Parimenti, che una bestia colpita da moria non debba esser condotta, né uccisa, né venduta morta o viva nelle beccarie, sotto pena pecuniaria di quaranta soldi ver., per ogni bue, vacca, maiale, scrofa, e di venti soldi ver. per ogni capra, caprone, e per ciascun capo di bestiame minuto, montone, castrato, e tali soldi siano tolti al contravventore per ogni volta.

§ 102. Parimenti, che nessun capo di bestiame: agnello, capretto, vitello tanto maschio quanto femmina, una volta morto, sia lasciato sottopelle, da un giorno all'altro, dopo morto, sotto pena pecuniaria di cinque soldi . . . ver., per ciascuna di dette bestie, e questi soldi siano tolti al contravventore, ogni volta.

§ 103. Parimenti, che nessuno debba riempire un rognone di carne di una bestia morta, né ardisca soffiare tra la pelle e la carne, sotto pena di dodici denari ver. per ciascun agnello o capretto, e due soldi ver. per ogni altra bestia morta, i quali soldi siano tolti al contravventore, per ciascuno dei precedenti capitoli, ogni volta.

§ 104. *Item quod nemo debeat ponere in moja aliquem corolum corium nec pellem in portu . . . neque in portu ganeviarum de Ripa nec in aliquo portuum eorum dictorum a Ponale et . . . follare pellem corium corolum nec scarnare, sub banno X sol. ver. qui ei contravenienti qualibet vice auferantur.*

§ 105. *Item quod aliquis a domo barberorum infra non debeat scarnare neque follare pellem corium et corolos, sed retro domum barberorum, sic in rivalecase (23), et si aliquis voluerit ponere pelles in moja, ponat in portu Desenzani et . . . et secare in portu versus Castellum, pena X sol. pro quolibet . . .*

§ 106. *Item quod potestas vel ejus vicarius non habeat arbitrium eligendi aliquem officialem in aliquo officio sed . . . boni homines qui eos eligant officiales.*

§ 107. *Item quod in quolibet molendino sit et stare debeat unus molinarius et unus famigolus (sic), sub pena XL sol. ver. qualibet vice, qui molinario illius molendini in quo inveniretur . . . auferantur, nisi esset uxor vel filia aut soror vel mater illius molinarii . . .*

§ 108. *Item si quis venerit in burgum ad emendum aut emerit aliquam blavam, legumen, carnes . . . de carnalia a comedendo hominibus a villa Pranzi infra nec ab ecclesia sancti Joannis, infra, nec ab ecclesia S. Nicolai infra neque citra*

(23) Si legge: in riva lacus.

§ 104. Parimenti, che nessuno debba mettere «in moja» cuoi grandi di bue, cuoi piccoli di vitello od altra pelle, nel porto di . . . e neppure nel porto dei canovai di Riva, né in qualcuno di quelli detti - a Ponale e (non ardisca) sottoporre a follatura la pelle, i cuoi grandi, quelli piccoli e neppure scarnarli, sotto pena pecuniaria di dieci soldi ver., da togliersi al contravventore per ogni volta.

§ 105. Parimenti, che qualcuno non debba scarnare o sottoporre a follatura pelli, cuoi grandi e piccoli, dalla casa dei barbieri in giù, ma dietro la casa dei barbieri, cioè in riva al lago, e se qualcuno avrà voluto mettere «in moja» le pelli, le metta nel porto di Desenzano a macerare . . . e a seccare nel porto verso Castello, sotto pena di dodici soldi per ciascuno.

§ 106. Parimenti, che il podestà o il suo vicario non abbia l'arbitrio di eleggere qualcuno dei pubblici ufficiali a qualche ufficio, ma (siano) i «boni homines» ad eleggere tali funzionari.

§ 107. Parimenti, che in ciascun mulino ci sia e debba starci un solo mugnaio ed un solo famiglio, sotto pena di quaranta soldi ver., per ogni volta, i quali soldi siano tolti al mugnaio di quel mulino nel quale fosse trovata (un'altra persona), a meno che fosse la moglie, la figlia, la sorella o la madre di quel mugnaio . . .

§ 108. Parimenti, se qualcuno sarà venuto nel borgo per comprare o avrà comprato dei cereali, legumi e carni . . . e cose commestibili per gli uomini, dal paese di Pranzo in giù, o dalla chiesa di S. Giovanni in giù, o dalla chiesa di S. Nico-

crucem . . . X sol. ver. qualibet vice et pro quolibet capitulo, et victuales ei auferantur capitulo . . .

§ 109. *Item quod aliquis qui sit alicujus alterius plebatus non debeat pascolare in plebatu Ripe et si inveniretur . . . III sol. ver. in die et IIII sol. ver. in nocte pro qualibet bestia equi jumenti vel asini . . . illius cujus fuerint bestia pro qualibet earum comuni emendet. Et si indiviso inveniretur . . . suprascriptam postam comuni et totidem passo; secundum quod alii de Ripa habitantes tenentur de suis . . . in blavis vel extra blavas, et aliundem sit de capris et bechis et . . . de predictis, sive montonis, castronis, pro qualibet earum IIII denarios . . . comuni emendet et totidem passo. Et si in blavis inveniretur XII den. in die . . . comuni emendet; salvo hoc si dampnum fuerit magius, quod ille cujus erit bestia emendet . . .*

§ 110. . . . *arborum, vitum, blavarum et aliarum rerum fraudolenter accidet et incenderit domus tegens . . . combusti aut combuste datum factum extra burgum Ripe in plebatu Ripe et etiam domus . . . ad ignem in burgo Ripe debeat emendari passo in extimacione duorum bonorum hominum . . . infra XXX dies post . . . dampnum sive vastum fue-*

lò e più sotto, e al di qua della Croce, gli siano tolti dieci soldi ver. per ogni volta e per ogni articolo e gli alimenti . . . (6).

§ 109. Parimenti, che qualcuno che sia di un altro distretto non debba pascolare nel distretto di Riva, e se vi fosse trovato . . . paghi al comune un'ammenda di tre soldi ver., se di giorno, e di quattro soldi ver., se di notte, per ciascuna bestia, cioè cavallo, mulo, asino . . . colui di cui siano state le bestie, per ciascuna di esse. E se fosse trovato in un suolo privato, (egli paghi) detta multa al comune ed altrettanto al danneggiato, secondo quanto gli altri abitanti di Riva sono tenuti a pagare per le loro (bestie), nei campi di biade e fuori dei campi di biade; ed ugualmente se si tratta di capri e bechis e dei predetti animali, ossia montoni e castroni, per ciascuno dei quali egli paghi un'ammenda di quattro denari (ver., se di giorno, e otto den. ver., se di notte) al comune ed altrettanti al danneggiato. E se (tali bestie) fossero trovate nei campi di frumento, egli paghi al comune un'ammenda di dodici denari ver., se di giorno, (e due soldi ver., se di notte); salvo che il danno sia stato maggiore, che allora il proprietario della bestia paghi (ad arbitrio del podestà e del consiglio).

§ 110. (7) Parimenti, se qualcuno avrà tagliato con frode (una quantità) di alberi, di viti, di biada, od altro e, coprendo (con queste cose) le case, le avrà incendiate . . . e se l'incendio appiccato sarà avvenuto fuori del borgo di Riva . . . ed anche se la casa sarà stata incendiata nel borgo di Riva, che il danneggiato debba esser risarcito in base alla stima di due

(6) Per la comprensione dell'art. 108, è opportuno il riscontro con il cap. 36 - lib. IV - Statuto Nova: «Quod nullus emat res, quae portantur ad forum Ripae, nisi in platea . . .»: «che nessuno compri ciò che viene portato al mercato di Riva, se non nella piazza».

(7) Il cap. 110 nel testo originale risulta in gran parte indecifrabile per le frequenti abrasioni e lacune.

rit datum nisi fuerit . . . jura comuni de eo dampno sibi emendato contra quemlibet malefactorem et ejus bona qui . . . salvo hoc si fuerit manifestum qui illud fecisset, quod potestas . . . procedat de jure contra malefactorem et ejus bona cum auxilio et consilio comunis Ripe . . . debeat emendari tantum hominibus de Ripa solventibus dacias et facientibus waitas . . . quemadmodum quisque burgensis tere Ripe (24).

§ 111. *Item quod nullus habitator de Ripa debeat nec audeat vendere aliquod podere nec possessio foras plebatu Ripe servis nec militibus nec personis religiosis, et si quis contrafecerit, possessio vendita fiscatur pro comuni, et similiter alieni (25) vendentes in plebatu sine verbo consilii.*

§ 112. *Item quod nemo forensis non audeat nec presumet vendere ad minutum drapum, nec pignolacium, nec salem, nec pagninas in tera Ripe, nec linum et generaliter aliquas res preter victualia, exceptis caliaris; et qui contrafecerit solvat XX sol. qualibet vice, exceptis in merchatis regalibus.*

§ 113. *Item quod nemo debeat ejicere aquam a balconis, nisi essent pulsata jam tintinabula in nocte, et qui contrafecerit solvat V sol. pro qualibet vice. Item quod nemo debeat lavare in viis comunis in Ripa sub dicta pena.*

(24) Tra il cap. 110 e il 111 si inserisce nel testo originale un altro capitolo.

(25) Si legge: *alii*

dei «boni homines» . . . entro trenta giorni da quando . . . il danno o la devastazione sono stati causati . . . salvo che sia noto chi aveva fatto ciò, perchè allora il podestà . . . proceda di diritto contro il malfattore e i suoi beni con l'aiuto e con il consiglio della comunità di Riva . . . che debbano esser risarciti soltanto gli uomini di Riva che pagano i tributi e fanno la guardia nel modo in cui ciascun borghigiano del territorio di Riva (è tenuto a fare).

§ 111. Parimenti, che nessun abitante di Riva debba oppure osi vendere un podere o beni immobili, fuori del distretto di Riva, a servi, a cavalieri o a religiosi; e se qualcuno avrà contravvenuto, la proprietà venduta sia confiscata a vantaggio del comune, e la stessa cosa (valga) per gli altri che vendono, entro il distretto, senza il permesso del consiglio.

§ 112. Parimenti, che nessun forestiero osi vendere, o pensi di vendere al minuto, né stoffa, né pignolato, né sale, né panno, nel territorio di Riva, e neppure lino ed altre cose in genere, fuorché le vivande, fatta eccezione per i calzolari; e colui che avrà contravvenuto, paghi venti soldi per ogni volta, tranne che nelle grandi fiere.

§ 113. Parimenti, che nessuno debba gettare acqua dai balconi, se non sono già suonate le campane della notte; e colui che avrà contravvenuto, paghi cinque soldi per ogni volta. Similmente che nessuno debba lavare in Riva, nelle vie del comune, sotto detta pena (8).

(8) Nel libro IV, degli Statuta Nova, il cap. 49 contiene il divieto di lavare frutti od altro nelle fontane di Riva, come pure la proibizione di abbeverarvi le bestie . . . nulla persona . . . audeat in eis fructus vel alias res lavare, nec bestias intus beverage . . .

§ 114. *Item quod nemo habitans in portu debeat stare ad vendendum longe a muro domus sue nisi pro domibus Passarini (26); in diebus a mercato, et qui contrafecerit solvat pro qualibet vice V solidos.*

§ 115. *Item quilibet qui deberet habere denarios a comuni quod faciat sibi solvere a massario, et quod massarius teneatur eidem solvere, et si non fecerit sibi solvere, quod comune postea non teneatur transacto tempore massarie.*

§ 116. *Item quod quilibet vendens blavam in storis, quod teneatur vendere eam sub domo comunis, sub pena X sol. salvo quod tererii vendant domi sue, si non vellent ducere ad dictam domum comunis.*

§ 117. *Item quod nemo audeat nec presumet accipere alienos sandalos extra portum sive paladam, et qui contrafecerit solvat XII den. et qui acceperit alienum remum solvat V sol.*

§ 118. *Item quod nullus debeat nec audeat accipere aquam Varoni extra vasum nec aquam Albole ad conducendum per alienas possessiones, nec que det dampnum strate publice, et si quis conduxerit per alienam possessionem, solvat XL sol. pro qualibet vice, et qui dederit dampnum strate publice, XX sol. et totidem passo, cujus fuerit possessio. Et si non inveniretur conductor illius aque, ille cujus*

(26) Nell'originale la parola: *pass.* è seguita da un'abrasione; è più probabile che indichi la distanza massima dalle case, riferita in passi, anziché le case Passarini.

§ 114. Parimenti, che chi abita nel porto non debba stare a vendere lontano dal muro di casa sua, eccetto che nei giorni di mercato fino a . . . passi, davanti alle case, e il contravventore paghi cinque soldi, ogni volta.

§ 115. Parimenti, chi dovesse riscuotere denari dal comune, si faccia pagare dal massaro, e il massaro sia tenuto a pagarlo, e se costui non si sarà fatto pagare, in seguito il comune non sia più tenuto (a pagarlo), una volta scaduto il tempo dell'amministrazione del massaro.

§ 116. Parimenti, chi vende frumento a stari, sia tenuto a venderlo sotto la casa del comune, sotto pena di dieci soldi, salvo che i borghigiani vendano a casa loro, qualora non volessero portarlo alla predetta casa del comune.

§ 117. Parimenti, che nessuno osi o presuma di prendere barche altrui fuori del porto o della «palata», e colui che avrà contravvenuto, paghi dodici denari e chi avrà preso un remo altrui paghi cinque soldi.

§ 118. Parimenti, che nessuno debba od osi deviare l'acqua del Varone fuori dal suo letto e neppure l'acqua dell'Albola per portarla attraverso i fondi altrui, e che non causi danno alla strada pubblica, e se qualcuno l'avrà immessa attraverso proprietà altrui, paghi quaranta soldi, ogni volta, e chi avrà danneggiato la strada pubblica, venti soldi ed altrettanti al danneggiato, proprietario di quella terra. E se

fuert pratum quod adquaretur solvat eam postam, et si quis dimittet exire dictas aquas extra vasum supra suum poderem et dare dampnum strate, solvat ipsam postam.

§ 119. *Item quod nullus saltarius debeat portare aliquos fructus in burgum, sub pena X sol (27).*

§ 120. *Item quod nulla bestia mortua nec canis ponatur citra lapidem domini Jacobini nec citra covalum nec ad viam que vadit extra januam Broli versus Brionum, nec ab illa via inferius usque ad lapidem dictam, et si aliquis poneret vel ponere fecerit, XX sol. ver. ei auferantur et portet vias bestiam, sub pena aliorum XX sol.*

§ 121. *Item si quis acceperit vel conduxerit vias alienam pupem vel sandalum seu remum sine verbo illius cuius est, solvat XII den. pro qualibet vice et emendet damnum, excepto justo impedimento et exceptis minoribus XIII annorum.*

§ 122. *Item quod omnes illi qui habent campos et possessiones apud viam que vadit extra viam porte Broli, qui voluerint habere fossatum, teneantur levare omni anno semel, le-*

(27) Tra il cap. 119 e il 120 si inserisce un altro capitolo, piuttosto breve, ma di difficile lettura: *Item quod nullus habitator non debeat furare sub pena. . .*

non fosse scoperto il responsabile di quella deviazione, il proprietario del prato che è stato irrigato paghi quell'ammenda, e se qualcuno lascerà uscire detta acqua, fuori dell'alveo, sopra il suo podere e causare danno alla strada, paghi la stessa multa.

§ 119. Parimenti, che nessun saltaro debba portare dei frutti nel borgo, sotto pena di dieci soldi.

§ 120. Parimenti, che nessuna bestia morta e nessun cane sia sotterrato al di qua della lapide del signor Jacobini, né al di qua del Covalo, né lungo la via che conduce fuori della Porta del Brolio verso Brione, e neppure più sotto di quella via fino alla sunnominata lapide, e se qualcuno lo sotterrasse e lo facesse sotterrare, gli siano tolti venti soldi ver., e lui porti via la bestia, sotto pena di altri venti soldi (9).

§ 121. Parimenti, se uno avrà preso o portato via un'imbarcazione altrui, o un sandalo o un remo senza il permesso del proprietario, paghi dodici denari per ciascuna volta e ripari il danno, eccetto che ci sia stato un giusto impedimento . . . ed esclusi i minori di quattordici anni.

§ 122. Parimenti, che tutti quelli che hanno campi e proprietà lungo la strada che conduce fuori della porta del Brolio, (10) se hanno voluto tenere un fosso, siano obbligati a

(9) Tale capitolo si integra mediante il riscontro con il cap. 46, l. IV - Statuta Nova, che delimita chiaramente la zona entro la quale non si potevano porre sostanze putrescenti « . . . dalla lapide della Spalletta in qua, al di qua dell'Albola, al di qua del Covalo, sovrastante gli orti di Castello». Per Spalletta si deve intendere la località fra le foci dell'Albola e del Varone e l'antica via extra Broilum che da Riva portava al Brione.

(10) Negli Statuta Nova, l'art. 87, in relazione allo stesso argomento, porta un'indicazione più precisa: *apud viam S. Franciscl, cioè lungo via S. Francesco.*

vare convenienter et illud quod levaverint de fossato projiciant in terra versus viam et non versus campum; et si quis contrafecerit solvat XX sol.

§ 123. *Item quod omnes alii qui habent fossata apud vias comunis, quando volunt levare fossata projiciant illud quod levaretur de fossatis versus viam et non versus campum, et si quis contrafecerit solvat XX sol. Et saltarius accuset omnes predictos, et hoc teneatur a plano usque ad aquam de medio versus lacum; et hoc ad Kalendas Martii.*

§ 124. *Item si quis acceperit de remis ganzonie et de aliis rebus comunis vel in eo inveniretur operandus sine verbo consilii vel potestatis, solvat V sol. nisi si habeat aliquod justum impedimentum.*

§ 125. *Item quod nemo debeat emere in plebatu Ripe aliquos pisces a XL sol. inferius causa revendendi in Ripa, sub pena XX sol. et amittat pisces; et quod nemo tabernarius non debeat emere in vigiliis Apostolorum . . .*

§ 126. *Item quod nemo debeat de chaliariis stare ad vendendum ultra chantonum domus comunis versus mane sub pena . . . scilicet die sabati et in diebus a mercatis, nisi essent illi qui habent domos, quod possint ad suas domos permanere tenentes discum . . . quod non tenerentur de dicta posta.*

ripulirlo una volta all'anno, e a fare ciò convenientemente, e il materiale che avranno tolto dal fosso, lo gettino per terra dalla parte della via e non verso il campo; e se uno avrà contravvenuto, paghi venti soldi; e questo avvenga nei primi giorni di marzo.

§ 123. Parimenti, che tutti quelli che hanno dei fossi lungo le vie del comune, quando vogliono ripulire i fossi, gettino quanto fosse levato dai fossi, dalla parte della via e non verso il campo, e se qualcuno avrà contravvenuto, paghi venti soldi. E il saltaro denunci tutti costoro, e ciò valga dal piano fino all'acqua del lago, per tutta la zona intermedia; e la ripulitura avverrà nei primi giorni di marzo.

§ 124. Parimenti, se qualcuno avrà preso dei remi di una ganzonia (11) ed altre cose del comune o se fosse scoperto mentre fa ciò, senza il permesso del consiglio o del podestà, paghi cinque soldi, a meno che abbia qualche giusto motivo!

§ 125. Parimenti, che nessuno debba comprare, nel distretto di Riva, dei pesci, da quaranta soldi in giù, per rivenderli in Riva, sotto pena di venti soldi, e che ci rimetta i pesci; e che nessun taverniere debba comprare nel giorno della vigilia degli Apostoli . . .

§ 126. Parimenti, che nessuno dei calzolari debba stare a vendere oltre l'angolo della casa del comune, verso oriente, sotto pena di . . . (eccetto) si intende nel giorno di sabato e nei giorni di mercato, a meno che fossero gli abitanti di quelle case, e allora possano rimanere presso le loro case con il banco . . . che non siano sottoposti a detta multa.

(11) Lo storico veneto Marin Sanudo nei - Commentari della guerra di Ferrara - la chiama ganzara: 30 nov. 1509. Si trattava di un'imbarcazione particolarmente adatta a navigare sul fiume Po.

§ 127. *Item quod nemo de chaliariis debeat ponere dischos ad traversium in portu Ripe, sub pena V sol.*

§ 128. *Item quod nemo tam terrerius quam foresterius debeat ponere sub domo comunis a cupis inferius aliquid nisi mercatum blave, salis, vini, olei et omne mercatum tantum, sub pena X sol. pro qualibet vice.*

§ 129. *Item quod omnes homines cui comissum fuerit aliquid placitum seu sententia, quod debeant definire, et si non definirent quod debeant redere partibus denarios seu pignora . . . et non debeant habere aliquid.*

§ 130. *Item quod nemo debeat ludere aliquod ludum taxillorum, andrucii, trabis neque aliquod ludum buscazie nisi ad tabulas seu cugollas, in domibus et extra domibus neque in aliquo loco plebatu Ripe, et si quis contrafecerit solvat in domo XL sol. et extra domum in plebatu Ripe, ut dictum est XX sol. ver. in die et duplum in nocte, et ille cujus fuerit domus vel dederit ei tabulerium vel taxillos vel trabes vel andruzios suprascriptam postam solvat, salvo si non esset cum patre.*

§ 131. *Item quod nemo habitans in terra Ripe debeat vendere aliquam possessionem immobilem alicui religioso nec sacerdotibus nec aliis religiosis, et si contrafecerit solvat tantum comuni quantum vendiderat illam possessionem, nisi verbo potestatis et consilii.*

§ 127. Parimenti, che nessuno dei calzolari debba porre il banco, per traverso, nel porto di Riva, sotto pena di cinque soldi.

§ 128. Parimenti, che nessuno, tanto borghigiano quanto forestiero, debba porre qualche cosa sotto la casa del comune, più in dentro del filo di gronda, esclusa soltanto la vendita del frumento, del sale, del vino, dell'olio, ed ogni mercato sotto pena di dieci soldi, per ogni volta.

§ 129. Parimenti, che tutti gli uomini, ai quali sia stato dato l'incarico di definire un tributo o una sentenza, debbano definirli, e, qualora non lo facessero, debbano rendere alle parti i denari o i pegni . . . e non debbano avere alcunché.

§ 130. Parimenti, che nessuno debba giocare a uno dei giochi dei dadi, - agli andruci - o - alla trave - né a qualche gioco d'azzardo, eccetto che agli scacchi e alle pietruzze, in casa e fuori di casa, né in qualche luogo del distretto di Riva, e se qualcuno avrà contravvenuto, paghi, se in casa, quaranta soldi, se invece fuori di casa nel distretto di Riva, come s'è detto, venti soldi ver., se di giorno, e il doppio, se di notte, e il proprietario della casa o colui che gli abbia dato il tavoliere da gioco o i dadi, o - le travi -, o - gli andruci -, paghi la soprascritta multa, a meno che fosse con suo padre.

§ 131. Parimenti, che nessun abitante del territorio di Riva debba vendere un bene immobile a un religioso, né a sacerdoti, né ad altri religiosi; e se avrà contravvenuto, paghi al comune tanto quanto era stato il prezzo di vendita di quella proprietà, a meno che avesse il permesso del podestà e del consiglio.

§ 132. *Item quod nemo debeat ponere carros nec carrolos (28) neque aliquam pellem nec . . . (29) apud domum comunis a VI passa versus castellum, et si contrafecerit XV sol. pro qualibet vice comuni emendet.*

§ 133. *Item nullus macellator non debeat accipere argnones carniū nec grassum nec corazias extra quarterium carniū sed eos argnones et grassium vendere cum carniibus et cum coraziis, sub pena V sol. ver. quos pro qualibet vice comuni emendet.*

§ 134. *Item quod ne aliquis sit ausus sustinere nec detinere aliquem nec accipere pannos de dosso occasione aliorum debiti, pena et banno C sol. in plebatu Ripe, nisi faceret de verbo potestatis et consilii.*

§ 135. *Item quod aliquis bannitus alicujus episcopatus et plebatus, et aliqua alia persona que expulsa esset de suo episcopatu non sit ausa venire ad standum et abitandum cum familia et suis adeptis et bonis in plebatu Ripe, et quod aliquis non vendat nec det domos ad fictum suprascriptis personis, pena X lib. ver., nisi fuerit verbo domini Episcopi et comunis Ripe sive potestatis.*

§ 136. *Item quod aliquis merzader non vendat pignolatum et alienorum pannum de colore; forensis non sit ausus vendere in burgo Ripe, nisi sub domo comunis pena et banno*

(28) Si legge: *coros nec corolos.*

(29) Si integri la lacuna con: *calcinarios*, cioè le vasche da calce ove mettere a macerare le pelli: cfr. *Statuta Nova*, l. IV, cap. 51.

§ 132. Parimenti, che nessuno debba mettere cuoi grandi, o cuoi piccoli, o qualche altra pelle e neppure vasche da calce, presso la casa del comune, a sei passi verso il castello; e se avrà contravvenuto, paghi al comune, un'ammenda di quindici soldi ver., per ogni volta.

§ 133. Parimenti, che nessun macellatore debba togliere dai quarti delle carni né i rognoni, né il grasso, né la corata, ma vendere i rognoni e il grasso insieme con le carni e la corata, sotto pena di cinque soldi ver., che egli dovrà pagare al comune, per ogni volta.

§ 134. Parimenti, che nessuno abbia osato fermare o trattenere una persona o prenderle i panni di dosso, a causa di un debito di altri, sotto pena e bando di cento soldi, nel distretto di Riva, a meno che lo facesse con il permesso del podestà e del consiglio.

§ 135. Parimenti, che uno, cacciato in bando fuori di un vescovado e di un distretto, o qualcun altro, espulso dal suo vescovado, non abbiano osato venire a stare e ad abitare con la famiglia, le persone soggette e i beni, nel distretto di Riva, e che qualcuno non venda, né dia in affitto le case a tali persone, sotto pena di dieci lire ver., a meno che sia stato con il permesso del signor Vescovo e del comune di Riva o del podestà.

§ 136. Parimenti, che nessun mediatore venda pignolato e panno colorato di terzi; il forestiero non osi vendere nel borgo di Riva, se non sotto la casa del comune, con la pena e

V sol. pro quolibet et pro qualibet vice, et si vendere voluerit sub domo comunis, solvat XII ver. comuni pro quolibet die quo venderit et pro quolibet emtore (sic) et persona vendenti.

§ 137. *Item quod XII ver. accipiantur pro mensura pro quolibet vecia vini, et non plus pena X sol. ver.*

§ 138. *Item quod XII ver. accipiantur pro mensura pro quolibet modio olei ab illo qui vendidit et emit, si poneretur in vecia vel in tina, et si poneretur in outris, VI ver. ab illo cujus esset outer, et VIII ver. si poneretur in barillo, pena et banno X sol. pro qualibet vice.*

§ 139. *Item quod ne aliquis servus nec dependentes alicujus militis et castellani et aliarum personarum non debeant venire et stare cum familia et sine in plebatu Ripe, pena et banno quod dom. Episcopus et comunis Ripe eis auferre vellet.*

§ 140. *Item quod ne aliqua persona sit ausa pertractare nec ordinare ea per que terra Ripe posset exire et occupari de manu domini Episcopi, et si hoc fuerit manifestum aliquis fecisse, eum condemnetur ex nunc ut amittat heres et persona et quod ejus heredes a sua hereditate priventur et exeridentur.*

§ 141. *Item quod nemo non debeat facere velas a vernollo neque in portu Lazise nec in aqua medii nec ponere nassas nec bataellos, et hoc sub pena XX sol. pro quolibet capitulo.*

il bando di cinque soldi, per ciascuno e per ogni volta; e se avrà voluto vendere, sotto la casa del comune, paghi dodici soldi ver., al comune per ciascun giorno nel quale avrà venduto, e per ciascun compratore e venditore.

§ 137. Parimenti, che dodici (soldi) ver. si ricevano per la misurazione di ciascuna botte di vino, e non più, sotto pena di dieci soldi ver.

§ 138. Parimenti, che dodici (soldi) ver. si ricevano per la misurazione di ciascun moggio di olio, e da colui che lo ha venduto e da colui che lo ha comprato, qualora fosse posto nella botte o nel tino; e se venisse posto negli otri, sei soldi ver. dal proprietario dell'otre, ed otto (soldi) ver. se fosse messo in un barile, sotto pena e bando di dieci soldi, per ogni volta.

§ 139. Parimenti, che un servo, o i dipendenti di un cavaliere, di un castellano e di altre persone non debbano venire e stare con la famiglia e senza di essa, nel distretto di Riva, sotto la pena e il bando che il signor Vescovo e il comune di Riva volesse loro imporre.

§ 140. Parimenti, che nessuna persona abbia osato preparare e disporre quelle cose per le quali il territorio di Riva potesse uscire dalla giurisdizione del vescovo ed esser preso; e se sarà risultato evidente che qualcuno ha fatto ciò, egli sia condannato immediatamente e perda i beni e la vita e i suoi eredi siano privati dell'eredità e diseredati.

§ 141. Parimenti, che nessuno debba spiegare le vele «a vernollo», né nel porto di Lazise e nemmeno nelle acque di mezzo fino a . . . , né porre nasse o imbarcazioni, e questo sotto pena di venti soldi per ciascun capitolo.

§ 142. *Item quod nemo debeat facere aliquam curiam seu societatem que veniret contra potestatem seu comune Ripe nec ad detrimentum Ripe, sub pena L lib. ver. et plus ad voluntatem consilii et potestatis.*

§ 143. *Item quod nemo debeat accipere palos de palada lacus nec accipere clauvonculos, sub pena XX sol. et remittant palum seu clauvoncolum.*

§ 144. *Item quod nemo debeat facere ledamen in burgo Ripe a Kallendas Marcii usque ad Sanctum Michaellem, pena XX sol. pro qualibet vice.*

§ 145. *Item quod nemo debeat facere in aliquo tempore ledamen apud portas a VI passis et a porta Sancti Michaelis usque ad Santum Michaellem per totum circuitum, pena XX sol. ver.*

§ 146. *Item quod potestas non habeat vim eligendi aliquem vicarium de Ripa, nisi fuerit verbo consilii vel maioris partis, et si fecerit quod non valeat.*

§ 147. *Item quod comunis Ripe teneatur solvere potestati per ratam per tantum quantum steterit in regimine, et quod debeat ei dare C libras ad medium regiminis et alias c lib. ad exitum regiminis sui.*

§ 148. *Item quod nemo debeat ponere pajam nec canas nec panigales a porta S. Michaelis usque ad lacum versus montem, et a dicta porta usque ad portam Montenariam versus lacum, et a . . . cacete usque ad domum Malazape versus lacum per viam que vadit versus lacum et versus terram Ripe, sub pena X sol. ver. pro qualibet vice et accipere vias.*

§ 142. Parimenti, che nessuno debba ordire qualche trama o congiura che fosse contro il podestà o il comune di Riva, o a danno di Riva, sotto pena di cinquanta lire ed oltre, a determinazione del consiglio e del podestà.

§ 143. Parimenti, che nessuno debba prendere pali della «palata» del lago e neppure prendere le chiavarde, sotto pena di venti soldi, e che rimettano a posto il palo o la chiavarda.

§ 144. Parimenti, che nessuno debba fare deposito di letame nel borgo di Riva, dal primo di marzo fino a S. Michele, sotto pena di venti soldi ver., per ogni volta.

§ 145. Parimenti, che nessuno debba fare deposito di letame, in nessun tempo, alla distanza di sei passi dalle porte, e dalla porta di S. Michele fino a S. Michele, tutt'intorno, sotto pena di venti soldi.

§ 146. Parimenti, che il podestà non abbia il potere di scegliere uno come vicario di Riva, a meno che sia stato con il permesso del consiglio o della maggioranza (dei consiglieri); e se lo avrà fatto, l'elezione non valga.

§ 147. Parimenti, che il comune di Riva sia tenuto a pagare al podestà quanto stabilito per tutta la durata del suo incarico, e che debba dargli cento lire a metà del mandato ed altre cento alla fine dello stesso.

§ 148. Parimenti, che nessuno debba mettere paglia, canne o panico, dalla porta di S. Michele fino al lago, verso il monte, e da detta porta fino alla porta Montenaria dalla parte del lago e da . . . fino alla casa Malazape dalla parte del lago, lungo la via che porta verso il lago e verso la campagna di Riva, sotto pena di dieci soldi ver., per ogni volta e (con l'obbligo di) portare via (paglia ecc.).

§ 149. *Item quod quilibet qui vadunt cum plaustris per burgum Ripe debeant tenere manum super temonum, et si contrafecerint solvant XII den. pro qualibet vice.*

§ 150. *Item quod nemo debeat ponere aliquod lignamen apud turem Ponalis, scilicet passum de Ponali, et hoc sub pena V sol. ver. pro qualibet vice.*

§ 151. *Item quod nemo de Ripa debeat nec audeat dare alicui operario . . . portare panem nisi de denariis operarum, nisi fecerit eis . . . et si contrafecerit solvat . . .*

§ 152. *Item quod nemo de Ripa debeat dare companedegum alicui qui conduceret vinum in Ripa, et si contrafecerit solvat XX sol. pro qualibet vice, scilicet cum plaustris, nisi esset ad eorum servicium.*

§ 153. *Item quod nemo debeat vendere pisces in terra Ripe nisi ad domum comunis, nisi anvilas, sub pena X sol. ver., et amittat pisces.*

§ 154. *Item quod ad potestatem comunis Ripe pertineat medietas omnium bannorum, datiarum, condemnationum, exceptis illis de quibus tantum debent habere officiales terciam partem, et terciam partem dominus potestas et terciam comune; hoc est in illis casibus in quibus dicti officiales fuerint deputati et electi.*

§ 155. *Item teneantur omnes de Ripa qui habent molendinos facere macinare blavam suam more vetere per molendina a XXX galetis, et si hoc facere nolent, quod ipsa molen-*

§ 149. Parimenti, che quelli che vanno con i carri per il borgo di Riva debbano tenere la mano sopra il timone, e se avranno . . . contravvenuto paghino dodici den. per ogni volta.

§ 150. Parimenti, che nessuno debba porre del legname presso la torre del Ponale, cioè al transito per il Ponale, e questo sotto pena di cinque soldi ver., per ogni volta.

§ 151. Parimenti, che nessuno che sia di Riva debba o osi dare a un lavoratore . . . pane da portare se non per i denari delle prestazioni, a meno che abbia fatto loro . . . e se avrà contravvenuto, paghi . . .

§ 152. Parimenti, che nessuno che sia di Riva debba dare del companatico a qualcuno che conducesse vino in Riva, e se avrà contravvenuto, paghi venti soldi per ogni volta: s'intende naturalmente con i carri, a meno che fosse a servizio di quelli.

§ 153. Parimenti, che nessuno debba vendere pesci nel territorio di Riva, se non presso la casa del comune, - escluse le anguille - sotto pena di dieci soldi ver., e che ci rimetta i pesci.

§ 154. Parimenti, che al podestà del comune di Riva spetti la metà di tutti i bandi, i dazi, le multe, esclusi soltanto quelli dei quali i pubblici ufficiali devono avere la terza parte, il signor podestà un terzo e il comune l'altro terzo; ciò vale per quei casi in cui detti ufficiali siano stati scelti e mandati.

§ 155. Parimenti, che tutti quelli di Riva che hanno dei mulini siano obbligati a far macinare il frumento - secondo l'antica usanza (ricevendone una) da trenta galette, e qualora

dina debeant esse per rationem comunis; quod si aliquod dampnum ipsis molendinis daretur, facerent quod eis emendet et emendare debeat.

§ 156. *Item quod nemo fornarius vel fornaria non debeant permittere exire panem de domo sua nisi pensatum fuerit per officiales.*

§ 157. *Item teneatur potestas per XV dies ante exitum sui regiminis facere consilium pro eligendo potestatem vel consules aut vicarium secundum quod melius videbitur consilio, et per suum consilium teneatur eligere consiliatores et notarium, maxarium, et potestatem vel consules.*

§ 158. *Item quod potestas nec consilium non habeant vim faciendi aliquod pactum nec concedendi alicui aliquam appellationem a sententia sive condempnacione que contra eum facta fuerit.*

non volessero fare ciò, che gli stessi mulini debbano essere per conto del comune; che se qualche danno fosse arrecato ai molini stessi, essi ottengano che (il comune) paghi loro l'ammenda e debba pagarla.

§ 156. Parimenti, che nessun fornaio o nessuna fornaia debbano lasciar uscire il pane da casa loro, se non sarà stato pesato dagli ufficiali incaricati.

§ 157. Parimenti, il podestà sia obbligato, quindici giorni prima della fine del suo mandato, a convocare il consiglio per eleggere il podestà o i consoli oppure il vicario come meglio sembrerà al consiglio, e per mezzo dei suoi consiglieri sia tenuto a scegliere i (nuovi) consiglieri e il notaio, il massaro, e il podestà o i consoli.

§ 158. Parimenti, che il podestà e il consiglio non abbiano potere di fare qualche patto e neppure di concedere a qualcuno la facoltà di appellarsi contro una sentenza o una condanna che sia stata fatta contro di lui.

MARIA MATTEOTTI CRETTE

Statuti di Riva
del 1274

A CURA DEL COMUNE DI RIVA
NEL VII CENTENARIO